

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

collana a cura di PAOLO LORO

beni pubblici

JREID

demanio e patrimonio pubblico

repertorio
di giurisprudenza

2010

EXEO edizioni 

ISBN e-book formato pdf : 978-88-95578-41-5

REPERTORI

professionisti

pubblica amministrazione

demanio e patrimonio pubblico

repertorio di
giurisprudenza

2010



fax: 049 9711446 – tel: 049 9711446 martedì e giovedì 12:30 > 14:00
e-mail: amministrazione@territorio.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali in materia di indennità di beni pubblici, elaborate a cura della redazione della rivista giuridica telematica Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce dell'anno 2010. Alle massime sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2011 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale del soggetto abbonato, e comunque mai a scopo commerciale.

Il pdf può essere utilizzato esclusivamente dall'acquirente nei propri dispositivi di lettura. Ogni diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale di contenuti è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

edizione: aprile 2011 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro

materia: beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf

codice prodotto: JRE10 - ISBN: 978-88-95578-41-5 - prezzo: € 40, 00

Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10. 000, 00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a direzione@exeoedizioni.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it - www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

1) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA

2) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> AFFIDAMENTO

3) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> ALTERNATIVITÀ A TUTELA GIUDIZIALE

4) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> ALLOGGI DI SERVIZIO

5) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> ALLOGGI E. R. P.

6) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> BENI CONFISCATI

7) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> DEMANIO MARITTIMO

8) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> IMPIANTI DI PUBBLICO SERVIZIO

9) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> PATRIMONIO DISPONIBILE

10) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> PATRIMONIO INDISPONIBILE

11) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> SERVITÙ

12) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE

13) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE --> CASE CANTONIERE

14) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE --> INIBIZIONE DI SBARRAMENTI

15) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE --> STRADE SUL DEMANIO MARITTIMO

16) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE --> STRADE VICINALI

17) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> COMPETENZA

18) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> DELIMITAZIONE DEMANIALE

19) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> DESTINATARI

20) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> LIMITI

21) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> POTERE

22) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> PRESUPPOSTI

23) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON GIUDIZIO PENALE

24) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON IL GIUDIZIO CIVILE

25) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> RAPPORTO CON LA SDEMANIALIZZAZIONE

26) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> TERMINI

27) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> TITOLARITÀ

28) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> ELEMENTO OGGETTIVO

29) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> ELEMENTO SOGGETTIVO E BUONA FEDE

30) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> INNOVAZIONI ABUSIVE

31) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> MOMENTO CONSUMATIVO

32) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> RIFIUTI

33) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> SEQUESTRO PREVENTIVO

34) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 1161 COD. NAV. --> SOGGETTO ATTIVO

35) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 423BIS C. P.

36) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 632 C. P.

37) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 633 COD. PEN.

38) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 633 COD. PEN. --> ELEMENTO OGGETTIVO

39) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 633 COD. PEN. --> ELEMENTO SOGGETTIVO

40) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> REATI --> ART. 633 COD. PEN. --> NATURA PERMANENTE

41) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANATORIA

42) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE --> ART. 23 D. LGS. 285/1992

43) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE --> ART. 8 D. L. 400/1993

44) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI AMMINISTRATIVE --> INOSSERVANZA DI NORME SUI BENI PUBBLICI - ART. 1164 COD. NAV.

45) DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> SANZIONI EDILIZIE

46) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE

47) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ACQUE METEORICHE --> DANNO DA MANCATA IRRIGIMENTAZIONE

48) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ACQUE MINERALI E TERMALI

49) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ALVEI DI FIUMI E TORRENTI

50) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ARGINI

51) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ARGINI --> LAVORI VIETATI

52) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ARGINI --> NOZIONE

53) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> ASTE FONTANILI

54) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> FOGNATURE --> ALLACCIAMENTO --> LAVORI

55) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> FOGNATURE --> AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

56) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> FOGNATURE --> AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO --> REVOCA

57) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> FOGNATURE --> CANONE SCARICO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE

58) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> FOSSATI

59) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

60) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> AFFIDAMENTO

61) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> CO. VI. RI.

62) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> CONVENZIONE

63) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> DISCIPLINA TRANSITORIA

64) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> PIANO D'AMBITO

65) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> PRIVATIZZAZIONE

66) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> REGIONI/PROVINCE

67) DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> TARIFFA

68) DEMANIO E PATRIMONIO --> ANTICHE REGOLE

69) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> CIRCOLAZIONE ART. 68 D. LGS. 42/2004

70) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE

71) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> ESPROPRIAZIONE

72) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> ESPROPRIAZIONE --> DISTINZIONE

73) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> ESPROPRIAZIONE --> DISTINZIONE --> DEL BENE CULTURALE

74) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> ESPROPRIAZIONE --> PRESUPPOSTI

75) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> ESPROPRIAZIONE --> PRESUPPOSTI --> PROGETTAZIONE

76) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> ESPROPRIAZIONE --> PRESUPPOSTI --> VINCOLO

77) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> ESPROPRIAZIONE --> PROCEDURA

78) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> ORDINE DI REINTEGRAZIONE

79) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI ARCHEOLOGICI E CULTURALI --> REATI --> ART. 176 D. LGS. 42/2004

80) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CONFISCATI ALLA MAFIA --> DESTINAZIONE DEL BENE

81) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CONFISCATI ALLA MAFIA --> DIRITTI DEI TERZI

82) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CONFISCATI ALLA MAFIA --> PERTINENZE

83) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CONFISCATI ALLA MAFIA --> PRESUPPOSTI DELLA CONFISCA

84) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CONFISCATI ALLA MAFIA --> REGIME GIURIDICO

85) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CONFISCATI ALLA MAFIA --> SGOMBERO

86) DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI PUBBLICI IN GENERALE

87) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

88) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> AFFITTO DI BENI IN CONCESSIONE

89) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> ALLOGGIO DI SERVIZIO

90) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> ALLOGGIO PER TESTIMONI DI GIUSTIZIA

91) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA --> ALL'OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO

92) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAMPEGGI COMUNALI

93) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE

94) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> ACQUE

95) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA

96) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> DEMANIO MARITTIMO

97) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> DEMANIO MARITTIMO --> IVA

98) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> EVOLUZIONE LEGISLATIVA

99) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> NATURA

100) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> PARAMETRI

101) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI

102) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI

103) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI --> REGIONI/PROVINCE --> LIGURIA

104) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ACQUE MINERALI E TERMALI --> REGIONI/PROVINCE --> TOSCANA

105) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

106) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> COMPATIBILITÀ CON USI CIVICI

107) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> CONTRIBUTI DOVUTI DAL PRIVATO

108) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> DECADENZA

109) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> DIRETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

110) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> DURATA

111) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> INTERVENTI AMBIENTALI COMPENSATIVI --> REGIONI E PROVINCE --> MARCHE

112) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> PARERI OBBLIGATORI

113) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> PROROGA --> DINIEGO

114) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> PROROGA --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA

115) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> PROROGA --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

116) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> REGIONI E PROVINCE --> TOSCANA

117) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> RIMESSIONE IN PRISTINO

118) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> SANZIONI

119) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> SANZIONI --> REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA

120) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> SANZIONI --> REGIONI/PROVINCE --> LOMBARDIA

121) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> SOSTANZE ESTRAIBILI

122) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

123) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CAVE, MINIERE E ACQUE TERMALI --> ZONA VINCOLATA

124) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

125) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

126) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> INADEMPIMENTO

127) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> PROROGA

128) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RECESSO

129) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RECUPERO DEL BENE

130) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> REVOCA

131) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO

132) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> DINIEGO

133) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> DIRITTO DI INSISTENZA

134) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> RINNOVO TACITO

135) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> SILENZIO

136) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> TIPICITÀ DELLE CAUSE ESTINTIVE

137) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> TRASFORMAZIONE IN LOCAZIONE

138) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE

139) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> ALIENAZIONE, INAMMISSIBILITÀ

140) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> IUS SEPULCHRI

141) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> REVOCA

142) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

143) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> ACCORDI SOSTITUTIVI

144) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> ACQUICOLTURA

145) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> COMPETENZA

146) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CONCESSIONE STAGIONALE

147) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> CONCORSO DI DOMANDE

148) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> DECADENZA

149) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> ESTENSIONE DELL'AREA

150) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> ESTERNALIZZAZIONE

151) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> ICI

152) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO --> OSTACOLO ALLA LIBERA FRUIZIONE

153) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> INNOVAZIONI ABUSIVE

154) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> INVIM

155) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> LESIONI ALL'IMMOBILE

156) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> OPERE NON AMOVIBILI

157) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PRESUPPOSTI

158) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

159) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> DETERMINAZIONE DEL CANONE

160) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> NORMATIVA SOPRAVVENUTA

161) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> ABRUZZO

162) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> FRIULI VENEZIA GIULIA

163) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> LAZIO

164) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> PUGLIA

165) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

166) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> REGOLAMENTO D'USO DEL PORTO TURISTICO

167) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> RIGETTO

168) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> RINNOVO

169) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> SCADENZA --> OPERE NON AMOVIBILI

170) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> SERVIZIO DI MANOVRE FERROVIARIE

171) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> SERVIZIO DI RIMORCHIO

172) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> SILENZIO ASSENSO, INAPPLICABILITÀ

173) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> SUBENTRO

174) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> SUBENTRO --> INTER VIVOS

175) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE --> ORDINE DI RILASCIO

176) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE --> TEMPORANEITÀ

177) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI PESCA

178) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> MERCATO COMUNALE

179) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

180) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> CAMPANIA

181) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> LOMBARDIA

182) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REVOCA

183) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> SUBINGRESSO

184) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA

185) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> DISATTIVAZIONE IMPIANTO

186) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> NATURA NON RICETTIZIA

187) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> ORDINE DI CESSAZIONE DELLE INTERFERENZE --> COMPETENZA

188) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> ORDINE DI CESSAZIONE DELLE INTERFERENZE --> MOTIVAZIONE

189) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> ORDINE DI CESSAZIONE DELLE INTERFERENZE --> PREMINENZA IMPIANTI RAI

190) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> ORDINE DI CESSAZIONE DELLE INTERFERENZE --> PRESUPPOSTI

191) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> POTERI DELLA PA

192) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE RADIOTELEVISIVA --> REGOLARIZZAZIONE

193) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONVENZIONE

194) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> COSTRUZIONE DI STRADE

195) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> COSTRUZIONI REALIZZATE DAL CONCESSIONARIO

196) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> DEMANIO IDRICO

197) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> DEMANIO IDRICO --> ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

198) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> DEMANIO IDRICO --> ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO --> CONTRIBUTO

199) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> DISTRIBUTORI AUTOMATICI

200) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> ESTRAZIONE DI IDROCARBURI --> ALIQUOTA DA VERSARE ALLO STATO --> ESENZIONE DPR 218/1978

201) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> FORMA

202) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI CIRCENSI E MOSTRE FAUNISTICHE

203) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE

204) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI

205) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> AREE VINCOLATE

206) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> DINIEGO

207) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> INAPPLICABILITÀ SILENZIO ASSENSO

208) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> TARIFFA

209) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> TITOLI NECESSARI - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

210) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI SPORTIVI

211) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> INFORMATIVA ANTIMAFIA

212) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> LOCAZIONE, INAMMISSIBILITÀ

213) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> NATURA

214) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

215) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> CASISTICA

216) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> OCCUPAZIONE ABUSIVA --> SANZIONI COMMERCIALI

217) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> OCCUPAZIONE DI FATTO

218) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE

219) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> PRESUPPOSTI

220) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> SILENZIO ASSENSO, INAPPLICABILITÀ

221) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PERSONE GIURIDICHE

222) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ATTI PRESUPPOSTI --> PARERE GENIO CIVILE

223) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> CONTENUTO DEL BANDO

224) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> DINIEGO

225) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ESCLUSIONE

226) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> ESTENSIONE DI CONCESSIONE LIMITROFA

227) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> NECESSITÀ DI EVIDENZA PUBBLICA

228) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> PROPOSTA

229) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> R. T. I.

230) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> RINUNCIA

231) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> TRATTATIVA PRIVATA

232) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

233) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> REGIONI/PROVINCE --> ABRUZZO

234) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> REGIONI/PROVINCE --> CALABRIA

235) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> REGIONI/PROVINCE --> EMILIA-ROMAGNA

236) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> REGIONI/PROVINCE --> PUGLIA

237) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

238) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> SUBCONCESSIONE

239) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> SUPERFICIE

240) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> TRATTURI

241) DEMANIO E PATRIMONIO --> CONTROVERSIE SULLA TITOLARITÀ --> INAMMISSIBILITÀ CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE

242) DEMANIO E PATRIMONIO --> COSAP

243) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> CARATTERI GENERALI

244) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO CIMITERIALE

245) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO CIMITERIALE --> CUSTODIA

246) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO CIMITERIALE --> CUSTODIA --> RESPONSABILITÀ CIVILE

247) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO CIMITERIALE --> SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

248) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO --> COMMERCIO ITINERANTE

249) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO --> DELIMITAZIONE DALLA PROPRIETÀ PRIVATA

250) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO --> NUOVE OPERE

251) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO --> REGIONI/PROVINCE --> ABRUZZO

252) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

253) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO --> RIPARTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

254) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MARITTIMO --> SPIAGGE

255) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO MILITARE

256) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> ECCEZIONE DI DEMANIALITÀ

257) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> MERCATO COMUNALE

258) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> MERCATO COMUNALE --> RESPONSABILITÀ CIVILE

259) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE

260) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> COMPETENZA

261) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> DISCREZIONALITÀ

262) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> EFFETTI

263) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> TACITA

264) DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> TACITA --> CASISTICA

265) DEMANIO E PATRIMONIO --> DISTINZIONE

266) DEMANIO E PATRIMONIO --> ESPROPRIABILITÀ

267) DEMANIO E PATRIMONIO --> FERROVIE DELLO STATO, BENI

268) DEMANIO E PATRIMONIO --> OPERE DI URBANIZZAZIONE

269) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO DISPONIBILE --> ALIENAZIONE

270) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO DISPONIBILE --> CASISTICA

271) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO DISPONIBILE --> CONCESSIONE IN GODIMENTO

272) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> ALBERGO IN AREA TERMALE

273) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> ALLOGGIO DI SERVIZIO

274) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> BENI DEGLI ENTI OSPEDALIERI

275) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> BENI DESTINATI A PUBBLICO SERVIZIO

276) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> BENI ESPROPRIATI

277) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> CAVE

278) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> FAUNA --> RESPONSABILITÀ CIVILE --> BASE NORMATIVA

279) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> FAUNA --> RESPONSABILITÀ CIVILE --> ONERE DELLA PROVA

280) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> FAUNA --> RESPONSABILITÀ CIVILE --> SOGGETTO RESPONSABILE

281) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> FAUNA --> RESPONSABILITÀ CIVILE --> SOGGETTO RESPONSABILE --> DELEGA DI FUNZIONI

282) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> FAUNA --> RIPARTO DI FUNZIONI

283) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> FAUNA --> RIPARTO DI FUNZIONI --> REGIONI E PROVINCE --> MARCHE

284) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> IMPIANTI SPORTIVI

285) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> INUSUCAPIBILITÀ

286) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> MINIERA

287) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> REQUISITI

288) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> REQUISITI --> ELEMENTO OGGETTIVO

289) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> REQUISITI --> ELEMENTO SOGGETTIVO

290) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> RISCATTO DI IMPIANTI DI PUBBLICO SERVIZIO --> CONTRATTI IN ESSERE

291) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> RISCATTO DI IMPIANTI DI PUBBLICO SERVIZIO --> ORDINE DI RILASCIO

292) DEMANIO E PATRIMONIO --> PATRIMONIO INDISPONIBILE --> RISCATTO DI IMPIANTI DI PUBBLICO SERVIZIO --> TERMINI

293) DEMANIO E PATRIMONIO --> RIFIUTI --> REGIONI/PROVINCE --> COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REGIONE PUGLIA

294) DEMANIO E PATRIMONIO --> RIFIUTI --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

295) DEMANIO E PATRIMONIO --> RIFIUTI --> RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI

296) DEMANIO E PATRIMONIO --> SPOGLIO

297) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> DIRITTO CIVICO DI PASSAGGIO

298) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> DISTANZE DALLE COSTRUZIONI

299) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE

300) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE --> ZTL

301) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> LIMITI ALLA SOSTA

302) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> MANUTENZIONE

303) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> MANUTENZIONE --> DEBORDARE DELLE COLTURE CONFINANTI

304) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> MANUTENZIONE --> RIMOZIONE DI RIFIUTI

305) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ACCESSI

306) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ATTRAVERSAMENTO

307) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> BARRIERE SPARTITRAFFICO

308) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CANALE DI SCOLO

309) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CASE CANTONIERE

310) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> GUARD-RAIL

311) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI

312) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> AUTOSTRADE

313) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> CONCESSIONE, INAMMISSIBILITÀ

314) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> DISTANZA MINIMA

315) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> FORMA

316) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> PERICOLOSITÀ

317) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> RAPPORTO CON L'INSEGNA

318) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PASSAGGI A LIVELLO

319) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PASSI CARRAI

320) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> SCARPATE

321) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> SCAVO

322) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051

323) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> CANTIERE

324) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

325) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> MANUTENZIONE

326) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

327) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> BASE NORMATIVA

328) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> AUTOSTRADE

329) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> BUCHE

330) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> CADUTA DI ALBERI

331) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> COMPROPRIETÀ DELL'AREA

332) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> CONDUCENTI DI AUTOBUS DI LINEA

333) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> DINAMICA DELLA CADUTA

334) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> DISSESTO GENERALIZZATO

335) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> DISSUASORI DI SOSTA

336) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> ESTENSIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

337) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> GUARD-RAIL

338) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> ILLUMINAZIONE SCARSA

339) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> INTERRUZIONE NON SEGNALATA

340) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> MACCHIE DI IDROCARBURI

341) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> MATERIALE FANGOSO

342) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> PERIMETRO URBANO

343) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> PEZZI DI MANIFESTI SUL MARCIAPIEDE

344) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> RADICI ARBOREE

345) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> RESIDENTI

346) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> RUSCELLAMENTO ACQUE METEORICHE

347) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> SBARRE

348) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> SCIVOLOSITÀ MANTO STRADALE

349) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> STRADA AGRICOLA

350) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> STRADA GHIACCIATA O INNEVATA

351) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> STRADE VICINALI

352) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> TOMBINI

353) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASO FORTUITO

354) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

355) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> DANNI A TERZI

356) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> DEMANIALITÀ DEL BENE

357) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> ELEMENTO SOGGETTIVO

358) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> FIGURE SINTOMATICHE

359) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> OBBLIGHI DELLA PA

360) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> ONERE DELLA PROVA

361) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA

362) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> PRESUPPOSTI

363) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ

364) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> RUOLO DELLA COSA

365) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI

366) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI

367) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI --> NATURA DICHIARATIVA

368) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> DENOMINAZIONE

369) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INCLUSIONE NEL PERIMETRO URBANO

370) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INDICI DI DEMANIALITÀ, INSUFFICIENZA

371) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> PRESUNZIONE DI DEMANIALITÀ

372) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE

373) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> PERTINENZE

374) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> REQUISITI

375) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE --> REQUISITI --> TITOLO --> USO PUBBLICO

376) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> POTERI DEI PRIVATI

377) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE

378) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI

379) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> USO PUBBLICO

380) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> UTI CIVES

381) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA PEDONALE

382) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE

383) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> REQUISITI

384) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADA VICINALE --> REQUISITI --> ELENCO STRADE VICINALI

385) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> STRADE DI BONIFICA

386) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> TARIFFE AUTOSTRADALI

387) DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

388) DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI

389) DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> COMPETENZE COMUNALI

390) DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> COMPETENZE REGIONALI

391) DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> COMPETENZE STATALI

392) DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> ESTINZIONE CON LEGGI SPECIALI

393) DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> RAPPORTO CON IL DEMANIO

394) DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> RAPPORTO CON LA REGOLA

395) DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> USO CIVICO DI PESCA

n°1 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n. 4064 del 25/06/2010 - Relatore: Francesca Quadri - Presidente: Stefano Baccarini

Sintesi: L'autotutela possessoria in via amministrativa, esercitata ai sensi dell'art. 823 c. c., è finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento di un bene ed è esercitabile nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendano disagiata il normale esercizio del diritto.

Estratto: «Venendo al merito del ricorso, occorre esaminare se l'atto adottato dal Comune in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi inerenti all'esercizio della servitù sia affetto dai vizi denunciati dall'appellante. Avuto riguardo al titolo costitutivo della servitù (art. 5 della convenzione del 1980), questa corrispondeva ad un pati consistente nel tollerare e sopportare in via permanente l'accesso, la sosta ed il parcheggio nei posti macchina di superficie, alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale. In via di principio, si osserva che l'autotutela possessoria in via amministrativa, esercitata ai sensi dell'art. 823 c. c., è finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento di un bene ed è esercitabile nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendano disagiata il normale esercizio del diritto (Cons. St. Sez. IV, 7. 9. 2006, n. 5209). I poteri di autotutela possono, pertanto, essere esercitati dalla p. a. non solo a difesa della proprietà demaniale, ma anche di una servitù pubblica, come potere di ingerenza straordinaria (Cass. civ. Sez. Un. ord. 24. 8. 2007 n. 17954). Nella specie, tuttavia, coglie nel segno il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta che il potere di autotutela sia stato scorrettamente esercitato, con chiaro sviamento, per uno scopo non consentito dalla natura della servitù. Questa, invero, non permetteva al Comune di entrare in possesso dell'area privata svolgendo direttamente l'attività di gestione del parcheggio pubblico, ma comportava – come visto- la tolleranza da parte del proprietario dell'accesso, sosta o parcheggio da parte di chiunque. Pertanto, un provvedimento di spossessamento - o, addirittura, di espropriazione - del fondo servente si pone in netto contrasto con le finalità dei poteri di autotutela attribuiti all'amministrazione dall'art. 823 c. c. in quanto titolare di servitù pubblica e non può che giudicarsi illegittimo per eccesso di potere.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n. 8539 del 07/06/2010 - Relatore: Francesco Gaudieri - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: L'autotutela possessoria in via amministrativa "iure publico" finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, costituisce l'espressione di un potere generale desumibile dagli articoli 823 e 825 del codice civile nonché dall'articolo 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, da esercitare nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagiata il normale godimento del passaggio pubblico.

Estratto: «4. a. 1. - In linea di diritto va osservato che l'autotutela possessoria in via amministrativa "iure publico" finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, costituisce l'espressione di un potere generale desumibile dagli articoli 823 e 825 del codice civile nonché dall'articolo 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, da esercitare nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagiata il normale godimento del passaggio pubblico. In particolare, i provvedimenti diretti al ripristino della viabilità costituiscono esercizio del potere sindacale contemplato dall'art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, il quale configura una ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade sottoposte all'uso pubblico. In siffatte ipotesi, tuttavia, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per l'accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, della strada, o della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n. 7429 del 20/05/2010 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi: All'autorità amministrativa è attribuito il potere di agire in autotutela per recuperare il possesso di beni pubblici, sia che si tratti di demaniali, sia che si tratti di beni patrimoniali indisponibili, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli ordinari rimedi di tutela della proprietà e del possesso previsti dal codice civile.

Estratto: «CONSIDERATO, in via preliminare, che: - secondo una consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 1998, n. 1558; T. A. R. Campania Napoli, Sez. VII, 4 dicembre 2008, n. 20998; 5 gennaio 2007, n. 67; T. A. R. Lazio Roma, Sez. I, 10 maggio 2006, n. 3432) all'autorità amministrativa è attribuito il potere di agire in autotutela per recuperare il possesso di beni pubblici, sia che si tratti di demaniali, sia che si tratti di beni patrimoniali indisponibili, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli ordinari rimedi di tutela della proprietà e del possesso previsti dal codice civile; - nel caso in esame non è in contestazione la circostanza che l'immobile oggetto del provvedimento impugnato costituisca un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Caserta, come affermato nella motivazione del provvedimento impugnato, né che l'Amministrazione abbia agito in autotutela per recuperare il possesso di tale immobile;»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n. 342 del 19/02/2010 - Relatore: Maria Stella Boscarino - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: È legittimo l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi che abbia come destinatario il proprietario dell'immobile abusivamente costruito su area demaniale, a prescindere da ogni possibile profilo di buona fede in ordine all'abusività del manufatto.

Estratto: «2) Si appalesa infondato, anche il secondo motivo di gravame con cui il ricorrente censura il provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, sul rilievo che esso sarebbe soltanto nudo proprietario dell'opera sanzionata con il provvedimento avverso e, pertanto non avrebbe potuto essere considerato autore dell'illecito e non avrebbe potuto, nella qualità di nudo proprietario, eseguire l'obbligo di "facere" contenuto nell'ingiunzione. Invero, come emerge dall'atto di donazione rogato dal Notaio Paolo Di Giorgi in data 28/2/2003 (allegato al ricorso), pagina 3 riga 9, punto 2), la zia dell'odierno ricorrente, con un secondo atto negoziale ha donato al deducente l'intera piena proprietà dei seguenti immobili (facenti parte tutti di un edificio di cui essa donata si riservava la nuda proprietà): unità mobiliare urbana posta la piano primo, composta da quattro vani catastali, riportata nel NCEU del Comune di Catania in ditta, foglio n. 68, mappale 566 sub 2, sicché, contrariamente a quanto asserito nel motivo all'esame del Collegio, il ricorrente era nella piena disponibilità giuridica del bene e, quindi ben avrebbe potuto e dovuto ottemperare all'ordine di sgombero oggetto del ricorso. Né può assumere valenza giuridica il rilievo mosso dal deducente secondo il quale non avrebbe potuto essergli mosso alcun addebito quale autore di illecito. Infatti, l'oggetto dell'ingiunzione è l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi e tale incombenza non può che ricadere sul soggetto proprietario del bene immobile al momento dell'emissione dell'ordine di sgombero, soggetto che alla data del 26/6/2004 (data di emissione dell'ingiunzione impugnata) era incontrovertibilmente (a seguito dell'atto di donazione del 28/2/2003) l'odierno ricorrente (sui principi relativi alla responsabilità oggettiva che grava sull'acquirente di un immobile abusivo, ai fini dell'ordine di demolizione, a prescindere da ogni possibile profilo di buona fede, cfr. Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 40; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 18 novembre 1998, n. 662).»

n°2 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> AFFIDAMENTO

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE I BOLOGNA n. 2718 del 25/03/2010 - Relatore: Fabrizio D'Alessandri - Presidente: Rosaria Trizzino

Sintesi: A fronte dell'ordinanza di sgombero, la tutela dell'aspettativa del privato è esigenza che può trovare ingresso nell'ambito delle valutazioni dell'amministrazione solo qualora tale aspettativa sia legittima, ovvero si sia formata sulla base di circostanze oggettive che ragionevolmente la giustifichino.

Estratto: «Il provvedimento riporta compiutamente le ragioni, indicate nel venir meno del rapporto di lavoro, in base al quale il ricorrente deteneva l'immobile. Quanto alle motivazioni di interesse pubblico, l'ordinanza che impone lo sgombero in via amministrativa di un immobile, in quanto, come già indicato, volta a far rientrare l'amministrazione in possesso di un bene pubblico, occupato senza titolo, non abbisogna di alcuna specifica ed

ultronea motivazione inerente alle ragioni di interesse pubblico, né rispetto all’aspettativa ingenerata nell’occupante. Su quest’ultimo aspetto, peraltro, la tutela dell’aspettativa del privato è esigenza che può trovare ingresso nell’ambito delle valutazioni dell’amministrazione solo qualora tale aspettativa sia legittima, ovvero si sia formata sulla base di circostanze oggettive che ragionevolmente la giustificano.»

n°3 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> ALTERNATIVITÀ A TUTELA GIUDIZIALE

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n. 2655 del 24/06/2010 - Relatore: Rosalba Giansante - Presidente: Pietro Morea

Sintesi: Ai sensi dell’art. 823, comma 2, c. c., da ritenersi di portata generale e quindi, ancorché letteralmente si riferisca ai soli beni demaniali, da estendersi a tutti i beni pubblici, l’autorità amministrativa ha la facoltà di procedere in via amministrativa, quindi la P. A. è autorizzata a scegliere se esercitare o meno il potere di autotutela.

Estratto: «Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché l’amministrazione non avrebbe fatto ricorso ai propri poteri autoritativi preferendo ricorrere al giudice amministrativo, sollevata nella memoria dal Sig. S.. L’eccezione è infondata in quanto ai sensi dell’art. 823, comma 2, c. c., che il Collegio aderendo alla giurisprudenza prevalente ritiene abbia portata generale e, quindi ancorché letteralmente si riferisca ai soli beni demaniali, vada estesa a tutti i beni pubblici, l’autorità amministrativa ha la facoltà di procedere in via amministrativa, quindi la P. A. è autorizzata a scegliere se esercitare o meno il potere di autotutela.»

n°4 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> ALLOGGI DI SERVIZIO

TAR LAZIO, SEZIONE I BIS ROMA n. 30128 del 05/08/2010 - Relatore: Domenico Landi - Presidente: Elia Orciuolo

Sintesi: L’ordine di recupero coattivo dell’immobile di servizio non deve essere preceduto da alcuna valutazione in ordine alla possibilità di assegnare ulteriori alloggi liberi e disponibili, né da una valutazione delle circostanze soggettive dell’occupante che sia venuto a perdere il titolo per l’occupazione.

Estratto: «Con le due censure dedotte, che possono esaminarsi congiuntamente, il ricorrente contesta l’operato dell’Amministrazione della Difesa che, prima di procedere al recupero coattivo dell’alloggio, avrebbe dovuto provvedere all’assegnazione degli alloggi liberi e disponibili, ed inoltre non avrebbe tenuto in nessun conto delle circostanze obiettive rappresentate dal ricorrente che giustificavano la permanenza della famiglia del ricorrente nell’alloggio di cui è causa. Le doglianze non meritano condivisione. Va, infatti, osservato che la materia della concessione degli alloggi di servizio A. S. I. al personale militare è disciplinata dalle varie leggi che si sono succedute nel tempo e che prevedono la perdita del diritto ad ottenere tale concessione nel caso della perdita del titolo legittimante, atteso che l’assegnazione dell’alloggio di servizio è finalizzata essenzialmente a garantire il funzionamento dei servizi e solo indirettamente ad assecondare le esigenze abitative dell’interessato (cfr. tra le tante T. A. R. TOSCANA – SEZ. I – n. 1325 del 17 aprile 2008). Va, peraltro, aggiunto che in tale materia non residua in capo all’Amministrazione alcun margine discrezionale, per cui la stessa è tenuta ad adottare il provvedimento di recupero coattivo dell’alloggio al semplice verificarsi della causa giustificativa della revoca della concessione, a nulla rilevando eventuali circostanze rappresentate dal concessionario ormai “sine titolo”.»

Sintesi: È legittimo l’ordine di sgombero dell’alloggio occupato sine titolo adottato nonostante le disposizioni interne emesse da organi dell’Amministrazione della Difesa circa la sospensione delle azioni di recupero forzoso: l’ordine di sgombero infatti è adottato in adempimento di un obbligo derivante da precisa fonte normativa.

Estratto: «Inoltre, in ordine alla ulteriore doglianza relativa alla mancata ottemperanza da parte dell’Amministrazione precedente alle disposizioni interne emesse da organi dell’Amministrazione della Difesa

circa la sospensione delle azioni di recupero forzoso degli alloggi militari occupati “sine titulo” va osservato come la stessa non possa essere condivisa atteso che non si rinviene nell’operato dell’Amministrazione alcuna illegittimità considerato l’obbligo, derivante da precisa fonte normativa, in capo alle competenti autorità di attivare la procedura ivi prescritta nel caso di detenzione di alloggi di servizio “sine titulo”.»

TAR PUGLIA, SEZIONE III LECCE n. 1203 del 20/05/2010 - Relatore: Patrizia Moro - Presidente: Antonio Cavallari

Sintesi: Qualora la concessione di un alloggio di servizio preveda che essa avrà durata finché esso si renda necessario per il titolare, è illegittimo l'ordine di rilascio in considerazione del mero decorso del tempo.

Estratto: «Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. L’atto di concessione sottoscritto tra il ricorrente e l’Amm. ne militare all’art. 1 prevede che “la concessione decorrente dalla data del presente atto avrà durata fintantoché l’alloggio concesso ai sensi dell’art. 15 non si renderà necessario per il titolare dell’incarico di capo car. infermiere con il quale l’alloggio medesimo si intende specificamente connesso. A tal fine il concessionario si obbliga a renderlo libero in tempo utile per la suddetta necessità a proprie spese e senza diritto a proroghe”. La P. A. tuttavia ha intimato al ricorrente il rilascio dell’alloggio in questione in considerazione del mero decorso del periodo di tempo concesso sino al 30. 6. 2006. Tale circostanza evidenzia la illegittimità del citato provvedimento dell’Amm. ne Militare la quale ha intimato il rilascio senza che si fosse verificata la condizione risolutiva apposta nell’atto di concessione e, quindi, senza che vi fosse altro personale militare avente diritto ad usufruirne. Peraltro, l’art. 22 del D. M. 88/2004 intitolato “ Recupero degli alloggi” all’ultimo comma dispone che: “ Ferma restando la cessazione della concessione, in caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo ad usufruire dell'alloggio”. Appare evidente che, anche sotto tale aspetto, l’assenza di altro personale avente titolo alla concessione dello specifico alloggio precludeva alla P. A. ogni azione tendente al rilascio ed al recupero forzoso dell’immobile in questione.»

Sintesi: L'assenza di altro personale avente titolo alla concessione dello specifico alloggio preclude alla P. A. ogni azione tendente al rilascio ed al recupero forzoso dell'immobile in questione.

Estratto: «Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. L’atto di concessione sottoscritto tra il ricorrente e l’Amm. ne militare all’art. 1 prevede che “la concessione decorrente dalla data del presente atto avrà durata fintantoché l’alloggio concesso ai sensi dell’art. 15 non si renderà necessario per il titolare dell’incarico di capo car. infermiere con il quale l’alloggio medesimo si intende specificamente connesso. A tal fine il concessionario si obbliga a renderlo libero in tempo utile per la suddetta necessità a proprie spese e senza diritto a proroghe”. La P. A. tuttavia ha intimato al ricorrente il rilascio dell’alloggio in questione in considerazione del mero decorso del periodo di tempo concesso sino al 30. 6. 2006. Tale circostanza evidenzia la illegittimità del citato provvedimento dell’Amm. ne Militare la quale ha intimato il rilascio senza che si fosse verificata la condizione risolutiva apposta nell’atto di concessione e, quindi, senza che vi fosse altro personale militare avente diritto ad usufruirne. Peraltro, l’art. 22 del D. M. 88/2004 intitolato “ Recupero degli alloggi” all’ultimo comma dispone che: “ Ferma restando la cessazione della concessione, in caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo ad usufruire dell'alloggio”. Appare evidente che, anche sotto tale aspetto, l’assenza di altro personale avente titolo alla concessione dello specifico alloggio precludeva alla P. A. ogni azione tendente al rilascio ed al recupero forzoso dell’immobile in questione.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n. 2641 del 06/05/2010 - Relatore: Raffaele Potenza - Presidente: Luigi Cossu

Sintesi: Prima di ordinare il rilascio dell'immobile di servizio, la P. A. deve preventivamente esaminare la domanda di opzione di cui alle leggi 410/2001 e 326/2003.

Estratto: «2. 1- Il ricorso merita accoglimento in forza dei motivi terzo e secondo, in correlazione tra loro. In effetti, per intervento delle leggi n. 410/2001 e n. 326/2003, l’ordinamento ha inteso avviare i procedimenti di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico in favore dei soggetti aventi diritto, quali i conduttori degli alloggi, per i quali viene previsto il diritto di opzione per l’acquisto dei medesimi. Per altro verso (come si osserva nel secondo motivo) il D. M. 22. 11. 2002 (art. 2) prevede che gli utenti non aventi più titolo all’alloggio possono conservarlo se con loro convive erede portatore di handicap ed è rispettato il limite di reddito ivi

indicato. Sicché, prima di ordinare il rilascio dell'immobile in argomento, sussisteva certamente materia da preventivamente esaminare da parte dell'amministrazione, anche nella prospettiva della sola prosecuzione nella conduzione nell'alloggio (di tale opportunità aveva peraltro dato notizia la stessa amministrazione nella nota n. 3841 del 21. 7. 2003). 2. 2- Conseguentemente, la Sezione deve osservare che, essendo incontestato che il sig. Casula aveva presentato domanda tesa o all'acquisto dell'alloggio pubblico o alla prosecuzione nella detenzione del medesimo, e che tali istanze non sono state in alcun modo esaminate dall'amministrazione, l'ordine di rilascio risulta illegittimo per violazione di un onere particolarmente puntuale di motivazione sostanziale, che doveva essere assolto dando prima riscontro alle domande presentate ai sensi di legge. Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che le domande dell'assegnatario di alloggio pubblico e tese alla conclusione del procedimento di alienazione sono sostanziate da una posizione di diritto soggettivo (v. TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 10559/ 2007), sicché l'onere di preventivamente esaminare le domande dell'assegnatario, o dei suoi eredi, assume particolare intensità allorché l'amministrazione palesi, attraverso i propri atti, l'intendimento di negare i diritti del conduttore e di rientrare nella disponibilità dell'immobile di sua proprietà.»

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, SEZIONE AUTONOMA PER LA PROVINCIA DI BOLZANO n. 1 del 11/01/2010 - Relatore: Luigi Mosna - Presidente: Anton Widmair

Sintesi: La P. A., nell'ordinare lo sgombero dell'alloggio di servizio dato in concessione illegittimamente occupato, non deve rispettare le norme sullo sfratto, ma può agire coi poteri di autotutela ai sensi dell'art. 823 c. c..

Estratto: «Innanzitutto, deve essere disattesa la doglianza che, trattandosi – a parere del ricorrente - di godimento dell'alloggio "in forza di un rapporto privatistico di locazione" e non di pubblica concessione, l'Amministrazione intimata "avrebbe dovuto agire ai sensi della disciplina civilistica che regola lo sfratto, e non in via di autotutela ai sensi dell'art. 823, comma 2 c. c. ". Per evidenziare l'infondatezza della censura si richiama, anche per non incorrere in inutili ripetizioni, quanto sopra esposto a proposito della sussistenza, nel caso, di una concessione amministrativa di alloggio per uso di servizio e non di un contratto di locazione regolato dal diritto civile. È, infine, privo di pregio il rilievo di "difetto assoluto di istruttoria e di motivazione" del provvedimento sindacato. Infatti, nell'atto di concessione di alloggio demaniale del 30. 10. 1998, al punto 8 dello stesso, come sopra ricordato, veniva espressamente previsto che "qualora il concessionario non dovesse più risultare dipendente statale o venisse collocato a riposo, dovrà lasciare libero l'alloggio entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione statale, indipendentemente dalla data di scadenza del contratto. "Orbene, nel provvedimento impugnato si legge, tra l'altro, che "in data 01. 07. 2001 il concessionario è cessato dal servizio, per cui non ha più alcun titolo per rimanere nell'alloggio demaniale, in virtù di quanto previsto dall'art. 8 dell'atto di concessione stipulato in data 30. 10. 1998". Si precisa, anche, che la circostanza della cessazione dal servizio del ricorrente nella data sopra indicata dall'Amministrazione non viene contestata dal signor Giordano. Il provvedimento impugnato appare quindi motivato in ordine al verificarsi del fatto della cessazione dal servizio del ricorrente, sufficiente, ex art 8 precitato, a determinare la risoluzione ipso jure della più volte citata concessione. Peraltro, per completezza, va aggiunto che, nell'ordine di sgombero dell'alloggio, si fa, anche, riferimento alla circostanza dell'intervenuta scadenza della concessione in data 31. 12. 2004 e della necessità di conseguire, da parte dell'Amministrazione "al più presto la disponibilità dell'immobile in considerazione delle nuove esigenze di utilizzo ad uso governativo".»

n°5 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> ALLOGGI E. R. P.

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n. 14266 del 12/07/2010 - Relatore: Maria Barbara Cavallo - Presidente: Nicolò Monteleone

Sintesi: Il provvedimento di revoca di assegnazione di alloggio popolare nonché di sgombero del medesimo è sufficientemente motivato se deduce l'abbandono dell'alloggio per un periodo superiore ai tre mesi dagli avvenuti accertamenti della polizia municipale e dal riscontro di bassissimi consumi elettrici nell'immobile.

Estratto: «- ritenuto che i motivi di ricorso sono tutti infondati, posto che il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato e circostanziato in ordine alle circostanze di fatto che dimostrano l'abbandono

dell'alloggio per un periodo superiore ai tre mesi (accertamenti della polizia municipale; bassissimi consumi elettrici); - rilevato altresì che, da quanto risulta nel provvedimento impugnato, questo è stato preceduto da una diffida datata 16. 6. 2010 n. 3788, inviata alla ricorrente con raccomandata e non allegata alla documentazione depositata, nella quale era presumibilmente contenuto il nome del responsabile del procedimento e veniva assegnato anche un termine per controdeduzioni, non utilizzato dalla ricorrente (cfr. provvedimento impugnato); - rilevato che nel provvedimento impugnato è presente l'indicazione dell'avvertimento della possibilità di ricorso agli organi competenti secondo le leggi vigenti; - ritenuto che i provvedimenti di revoca delle assegnazioni di alloggi popolari nonché di sgombero dei medesimi costituiscono atti dovuti in presenza dei presupposti di legge (da ultimo Tar Lombardia – Milano, sez. III, 12 giugno 2009 n. 3985);»

Sintesi: I provvedimenti di revoca delle assegnazioni di alloggi popolari nonché di sgombero dei medesimi costituiscono atti dovuti in presenza dei presupposti di legge.

Estratto: «- ritenuto che i motivi di ricorso sono tutti infondati, posto che il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato e circostanziato in ordine alle circostanze di fatto che dimostrano l'abbandono dell'alloggio per un periodo superiore ai tre mesi (accertamenti della polizia municipale; bassissimi consumi elettrici); - rilevato altresì che, da quanto risulta nel provvedimento impugnato, questo è stato preceduto da una diffida datata 16. 6. 2010 n. 3788, inviata alla ricorrente con raccomandata e non allegata alla documentazione depositata, nella quale era presumibilmente contenuto il nome del responsabile del procedimento e veniva assegnato anche un termine per controdeduzioni, non utilizzato dalla ricorrente (cfr. provvedimento impugnato); - rilevato che nel provvedimento impugnato è presente l'indicazione dell'avvertimento della possibilità di ricorso agli organi competenti secondo le leggi vigenti; - ritenuto che i provvedimenti di revoca delle assegnazioni di alloggi popolari nonché di sgombero dei medesimi costituiscono atti dovuti in presenza dei presupposti di legge (da ultimo Tar Lombardia – Milano, sez. III, 12 giugno 2009 n. 3985);»

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n. 6707 del 12/05/2010 - Relatore: Maria Barbara Cavallo - Presidente: Nicolò Monteleone

Sintesi: L'esigenza di vivere in un ambiente salubre non è in alcun modo utilizzabile quale presupposto legale per impedire l'emissione di un provvedimento di sgombero di un immobile popolare abusivamente occupato.

Estratto: «4. L'invocata violazione dell'art. 32 Cost. da parte del Comune non consente l'accoglimento del ricorso, posto che le modalità per l'assegnazione degli alloggi sono esclusivamente quelle previste dal Regolamento Interventi Abitativi n. 287/2005 e del D. P. R. 1035/1972. I signori L. G. e B. avrebbero pertanto dovuto sollecitare il Comune mediante apposite istanze o eventualmente impugnare le graduatorie di assegnazione e i provvedimenti applicativi, ma non occupare abusivamente l'abitazione lamentando successivamente la violazione del diritto alla salute proprio e dei propri figli, posto che tale diritto avrebbe potuto essere adeguatamente tutelato in sede di elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione, mediante appositi punteggi aggiuntivi per i figli minori. Oltretutto, il diritto alla salute non può essere invocato in via strumentale al fine di contrapporlo ad altri diritti costituzionalmente garantiti, quali il principio di eguaglianza a parità di condizioni (art. 3) e il principio di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione (art. 97). Il diritto alla salute, infatti, merita piena tutela ed è ritenuto univocamente insuscettibile di degradazione da parte dell'Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri qualora venga lesa in maniera diretta, sì da renderne difficile o impossibile l'estrinsecazione (ad esempio, in caso di diniego illegittimo di cure mediche). Non così nei casi in cui tale diritto venga invocato "a latere", al fine di bloccare l'azione amministrativa che sia espletata sulla base di presupposti completamente diversi da quelli oggetto di censura da parte dei destinatari del provvedimento. Va da sé che, dunque, tale diritto ben avrebbe potuto essere lesa, se previsto dalla legge, nel caso in cui della situazione sanitaria dei minori L. G. il Comune non avesse tenuto conto nella compilazione delle graduatorie degli alloggi. Non così, invece, nel caso concreto, posto che l'esigenza di vivere in un ambiente salubre non è in alcun modo utilizzabile quale presupposto legale per impedire l'emissione di un provvedimento di sgombero di un immobile popolare abusivamente occupato.»

n°6 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> BENI CONFISCATI

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n. 164 del 24/02/2010 - Relatore: Davide Soricelli - Presidente: Francesco Corsaro

Sintesi: Quale organo di vertice a livello provinciale dell'amministrazione degli interni, il Prefetto si può attivare per il recupero del bene confiscato nei confronti del detentore utilizzando il generale potere di autotutela dei beni pubblici previsto dall'articolo 823 c. c.

Estratto: «Va premesso che il bene oggetto di controversia appartiene incontestabilmente al patrimonio indisponibile dello Stato a partire dalla data del 13 marzo 2008 (in tale data è infatti divenuto definitivo il decreto di confisca che a esso si riferisce). L'appartamento è stato quindi destinato il 25 maggio 2009 dal Direttore della direzione "beni confiscati" dell'agenzia del demanio alle esigenze logistiche dei commissariati di Gaeta e Formia ex articolo 2-decies della legge n. 575 (è appena il caso di osservare che il testo vigente all'epoca dell'atto impugnato di tale disposizione attribuiva la competenza in ordine alla "destinazione" al direttore centrale del demanio del ministero delle finanze mentre il testo successivamente modificato e attualmente vigente, pur mantenendo in capo all'agenzia del demanio i poteri inerenti alla gestione, ha assegnato proprio ai Prefetti il potere di destinazione). Comunque il Collegio ritiene che la destinazione del bene in contestazione alle esigenze della Polizia di Stato implicasse l'attribuzione al ministero dell'interno di un diritto – assimilabile a un diritto reale – sul bene, con la conseguenza che legittimamente il Prefetto, quale organo di vertice a livello provinciale dell'amministrazione degli interni, si è attivato per il recupero del bene nei confronti del detentore utilizzando il generale potere di autotutela dei beni pubblici previsto dall'articolo 823 c. c. ; tale potere è infatti utilizzabile a tutela di beni del patrimonio indisponibile e quindi anche – anzi in primo luogo – per acquisirne il possesso e poterli utilizzare a fini di pubblico interesse e – sia detto per inciso – il suo esercizio non è precluso dalla pendenza di eventuali azioni in sede giudiziaria ordinaria, dato che gli strumenti ordinari sono previsti in alternativa all'uso dell'autotutela senza ordine di priorità e senza preclusioni (Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 1999, n. 1224).»

Sintesi: La brevità del termine per lo sgombero del bene confiscato è giustificata dall'esigenza di immediata acquisizione del bene, acquisizione che soddisfa un doppio interesse pubblico, quello di carattere più generale a sottrarre definitivamente il bene al circuito dell'economia criminale e quello specifico di metterlo a disposizione dell'amministrazione cui è stato destinato.

Estratto: «6. Con l'ultimo motivo si censura l'eccessiva brevità del termine (soli 7 giorni) concesso dall'amministrazione per lo sgombero. Anche in questo caso il motivo è infondato in quanto il termine, ancorché breve, è giustificato dall'esigenza di immediata acquisizione del bene, acquisizione che soddisfa un doppio interesse pubblico, quello di carattere più generale a sottrarre definitivamente il bene al circuito dell'economia criminale e quello specifico di metterlo a disposizione dell'amministrazione cui è stato destinato.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE IV NAPOLI n. 233 del 20/01/2010 - Relatore: Diana Caminiti - Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi: L'ordine di rilascio di un immobile confiscato, ai sensi dell'art. 823, comma 2, cod. civ., si configura come un provvedimento sostanzialmente vincolato nei confronti del quale non è configurabile il vizio di eccesso di potere, perché l'esercizio del potere di autotutela esecutiva si giustifica unicamente in ragione della perdurante occupazione sine titolo del bene demaniale.

Estratto: «Peraltro, a prescindere da tale assorbente rilievo, il ricorso è sicuramente infondato nel merito. Al riguardo si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3 luglio 1997, n. 5988), la confisca disposta ai sensi dell'articolo 2 ter della legge n. 575/1965 rappresenta una modalità di acquisto a titolo derivativo da parte dello Stato, con la conseguenza che i diritti vantati dai terzi sul bene confiscato possono essere fatti valere anche dopo l'adozione del provvedimento di confisca. In particolare secondo la giurisprudenza "nell'ipotesi di confisca di beni immobili ai sensi della l. 31 maggio 1965 n. 575 è illegittimo l'esercizio del potere autoritativo di rilascio, in mancanza dell'adozione del distinto ed ulteriore

provvedimento di destinazione finale dei beni confiscati, in presenza di contratti di locazione stipulati con l'amministrazione giudiziaria ed in difetto d'inadempimento agli obblighi gravanti sui conduttori, poiché non è configurabile l'incompatibilità tra l'ordinaria locazione e la destinazione speciale non ancora impressa e caratterizzante il regime pubblicistico dell'immobile" (Cons. Stato Sez. IV, 31-03-2000, n. 1877). Tuttavia tale affermazione deve essere coordinata con la previsione dell'articolo 2 decies, comma 1, della legge n. 575/1965, secondo il quale la destinazione finale dei beni confiscati "è effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2 sexies". Da tale disposizione si desume che, a seguito dell'adozione del provvedimento con il quale viene stabilita la destinazione finale del bene confiscato, i terzi possono continuare a far valere i propri diritti solo a condizione che tali diritti risultino compatibili con la speciale destinazione pubblicistica impressa al bene con il provvedimento adottato dal direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze.»

n°7 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> DEMANIO MARITTIMO

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n. 14354 del 22/12/2010 - Relatore: Maria Barbara Cavallo - Presidente: Nicolò Monteleone

Sintesi: La procedura di delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav. è necessario presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di sgombero qualora sussista un'incertezza sull'esatta posizione dei confini tra la proprietà pubblica e quella privata.

Estratto: «1. 1. Il ricorso è fondato, in particolare sotto il profilo della violazione dell'art. 32 cod. nav. in relazione alla prospettata contraddittorietà della motivazione dei provvedimenti impugnati. Essi, infatti, pur riferendosi alla stessa situazione dei luoghi che aveva condotto, negli anni '80, alla revoca di tutte le ingiunzioni di sgombero aventi ad oggetto il fabbricato in questione, non hanno tenuto conto dell'indicazione che era stata data dal parere assessoriale n. 17198 del 10 maggio 1988, il quale metteva in evidenza che sui luoghi in questione non era mai avvenuta la delimitazione prevista dall'art. 32 del cod. nav., sicché nessuna determinazione in ordine allo sconfinamento nei terreni demaniali poteva essere mossa in relazione ai manufatti di proprietà dell'allora proprietario. È opportuno precisare che la suddetta norma contiene le regole per la delimitazione, in contraddittorio tra la pubblica amministrazione e il privato, di determinate zone del demanio marittimo. La giurisprudenza ritiene unanimemente che tale procedura sia necessario presupposto per l'emanazione di qualsivoglia ordinanza di sgombero di aree che si assumono di pertinenza del demanio marittimo, e delle quali si lamenta l'abusiva occupazione, posto che senza l'espletamento di tale procedimento non è possibile accertarne la reale consistenza e i confini con la proprietà privata. Ciò in particolare nei casi in cui si sia in presenza di una ripetuta contestazione da parte dello stesso privato, tenuto conto che l'impiego dello strumento della delimitazione, per la garanzia del contraddittorio che esso assicura, appare doveroso di fronte alla reiterata contestazione mossa dal privato in ordine alla effettiva consistenza di un'area demaniale che si asserisce posta a confine con la proprietà privata (cfr. T. a. r. Sicilia, Palermo, sez. II, 8 luglio 2010 n. 8356; T. A. R. Puglia Lecce, sez. I, 05 novembre 2009, n. 2561; T. A. R. Lazio Latina, sez. I, 25 giugno 2007, n. 466; T. A. R. Calabria Catanzaro, sez. II, 15 novembre 2006, n. 1331; T. A. R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 aprile 2002, n. 947). Di recente il C. G. A., con la decisione 21 aprile 2010 n. 538, ha confermato che il procedimento di delimitazione dell'area demaniale marittima previsto dall'art. 32 cod. navigazione è indispensabile solo nel caso in cui ricorra un'oggettiva incertezza da superare mediante un formale contraddittorio sull'esatta posizione dei confini. Tale esigenza non ricorre nel caso in cui non sussista alcun dubbio, in relazione sia alle risultanze catastali, sia alla loro coincidenza con le misurazioni effettuate in loco. 1. 1. Orbene, nel caso concreto non vi è dubbio che tale incertezza sussista, posto che la Capitaneria di Porto non ha mai motivato in ordine all'esatta consistenza dei confini, e non ha in alcun modo smentito le risultanze del parere sopra citato, che è stato richiamato nel provvedimento assessoriale impugnato nonostante esso abbia un contenuto palesemente contrastante con il dispositivo del provvedimento stesso.»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n. 1951 del 09/12/2010 - Relatore: Antonio Massimo Marra - Presidente: Francesco Corsaro

Sintesi: È illegittima l'ingiunzione di sgombero di una area che si ritiene appartenere al demanio marittimo, che, essendo stata adottata in una situazione di incertezza dei confini, non sia stata preceduta da un formale procedimento di delimitazione dell'area ex art. 32 cod. nav. e art. 58 reg. es. cod. nav..

Estratto: «La questione per cui è causa attiene alla legittimità di un'ordinanza di sgombero e della successiva ingiunzione a rimuovere le nuove opere allegatamente abusive ed insistenti in area asseritamente demaniale. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. Non solo, infatti, l'amministrazione non ha dato notizia alla ricorrente dell'avviso del procedimento, ma ha adottato il provvedimento impugnato in presenza di un'obiettiva situazione di incertezza in ordine alla demanialità o meno delle aree di cui è stato ordinato lo sgombero in violazione del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui "è illegittima l'ingiunzione di sgombero di una area che si ritiene appartenere al demanio marittimo, che, essendo stata adottata in una situazione di incertezza dei confini, non sia stata preceduta da un formale procedimento di delimitazione dell'area ex art. 32 c. nav. e art. 58 reg. c. nav" (Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 14 gennaio 1998, n. 4). Il Collegio ritiene, in ogni caso, l'illegittimità dell'impugnata ordinanza di sgombero a causa della mancata previa comunicazione dell'avvio del procedimento (comunicazione necessaria siccome prescritta dall'art. 7 della l. n. 241/1990) che ha di fatto frustrato la parte ricorrente ad un'effettiva partecipazione procedimentale. La comunicazione dell'inizio del procedimento deve essere inviata – ed in tempo utile - al soggetto interessato, così da permettergli di presentare le proprie osservazioni in una fase tuttora preparatoria, nella quale, cioè, siano potenzialmente aperte tutte le possibili opzioni: e ciò proprio al fine di evitare che l'intervento spiegato assolve un ruolo pressoché esclusivamente formale senza alcuna reale incidenza sia sull'eventuale istruttoria da espletare sia sull'individuazione degli interessi pubblici e privati coinvolti sia, infine, sulla loro finale graduazione da parte della procedente Autorità per il perseguimento del superiore interesse pubblico (Cons. Stato Sez. V 5. 6. 1997, n. 603; 2. 2. 1996, n. 132).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n. 8119 del 22/11/2010 - Relatore: Giulio Castriota Scanderbeg - Presidente: Giuseppe Barbagallo

Sintesi: Il sopralluogo che attesta la presenza di un'attività privata abusiva sull'arenile non obbliga l'amministrazione a dichiarare l'avvenuta sdemanializzazione del bene, trattandosi di attività inidonea a radicare posizioni giuridiche private di vantaggio e a condizionare l'esercizio di funzioni amministrative riguardanti il regime giuridico dei beni di rilevanza pubblica strategica.

Estratto: «Peraltro, deve ritenersi acquisito il principio secondo cui la potenziale attitudine dell'arenile a realizzare i pubblici usi del mare, la quale ne implica la demanialità, va riscontrata alla stregua di autonome valutazioni amministrative, che non sono ostacolate dalla tolleranza dimostrata dalla stessa Amministrazione riguardo alla detenzione privata sul bene stesso (in tal senso, Sez. I, sent. n. 2352 del 12-04-1984; più di recente, Cass. sez. III n. 2323 del 02-03-2000). Per quanto detto, non potrebbe rilevare in senso ostativo nel caso di specie la situazione di fatto rilevata in sede di sopralluogo, che attesta effettivamente la presenza di «un giardino privato recintato a siepe», dato che tale emergenza fattuale – risultante dal verbale di sopralluogo in atti – è caso mai indicativa di un'attività privata abusiva, come tale inidonea per un verso a radicare posizioni giuridiche private di vantaggio e, per altro verso, a condizionare l'esercizio di funzioni amministrative riguardanti il regime giuridico dei beni di rilevanza pubblica strategica (quali appunto i beni del demanio marittimo).»

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n. 1240 del 05/10/2010 - Relatore: Gabriele Carlotti - Presidente: Paolo D'Angelo

Sintesi: In presenza di un verbale di delimitazione dei confini del demanio marittimo, ai fini dell'esercizio dell'autotutela in capo alla P. A. non grava alcun onere di compiere ulteriori approfondimenti in ordine alla comprovata natura demaniale del terreno abusivamente occupato.

Estratto: «8. - Orbene, così precisato il perimetro della controversia, il Collegio ritiene che non sussistano i vizi dell'atto di sgombero denunciati dall'appellante. Ed invero, contrariamente a quanto opinato dal signor Z., la memoria succitata e i documenti ad essa allegati non dimostrano affatto la natura demaniale dell'area

controversa. Nessun dirimente valore probatorio del diritto dominicale può infatti riconoscersi alle risultanze catastali. Analogamente non assumono un rilievo decisivo l'atto di divisione del 1956 (asseritamente intervenuto, peraltro, tra parti diverse da quelle indicate dall'appellante come pretesi danti causa del signor Giuseppe Z.) e nemmeno il decreto del Prefetto della Provincia di Messina del 1914 (relativo a una concessione di arginazione alberata lungo la sponda sinistra del torrente Molinello), giacché antecedenti e comunque manifestamente in contrasto con il verbale di delimitazione n. 50 del 25 maggio 1967, il quale costituisce idoneo e autonomo presupposto dell'ingiunzione allo sgombero. Non deve obliterarsi che il procedimento di delimitazione del demanio marittimo consiste in una specifica proiezione amministrativa dell'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c. c. e si conclude con un atto espressione di una funzione di accertamento che, in disparte il sindacato del giudice amministrativo sui profili procedurali, può essere superato soltanto da una contraria pronuncia rimessa alla giurisdizione ordinaria (Cass., sez. II, 11 maggio 2009, n. 10817). Non si evince inoltre dagli atti della causa alcun elemento per ritenere che il dante causa dell'appellante (ossia il signor Giuseppe Z.) avesse usucapito l'area in questione nei confronti del signor Orazio Alessi, indicato in catasto come proprietario del bene (o, meglio, della partita n. 621). L'amministrazione infatti avrebbe dovuto ipoteticamente tener conto di una pronuncia giudiziale sulla maturata prescrizione acquisitiva, ma in difetto di un siffatto titolo giudiziario, un autonomo accertamento di tal genere le era precluso (come è del resto precluso, anche in via incidentale, al giudice amministrativo). Da quanto sopra riferito discende che l'unico atto idoneo a fornire una certezza dello stato dei luoghi era il suddetto verbale di delimitazione alla cui formazione non aveva comunque titolo per partecipare il signor Z., giacché concessionario e non proprietario dell'area. In ragione dell'esistenza di detto verbale di delimitazione, sull'amministrazione non gravava alcun onere di compiere ulteriori approfondimenti in ordine alla comprovata natura demaniale dell'immobile. La Capitaneria di Porto di Messina ha poi preso in esame la memoria prodotta nel corso del procedimento e ne ha dato atto (v. la nota, prot. n. 8/39579, del 19 ottobre 1999 e il richiamo contenuto nelle premesse dell'atto impugnato) e, per quanto sopra osservato, le valutazioni da essa compiute si presentano legittime, essendo stata esclusa la demanialità dell'area sulla scorta sia del suddetto verbale di delimitazione sia dell'insufficienza dimostrativa dei documenti trasmessi poiché inadeguati a suffragare alcun dubbio circa l'esistenza dei pretesi diritti dominicali rivendicati dall'appellante. Il signor Z. non può inoltre vantare alcun legittimo affidamento, dal momento che, attesi gli atti in possesso del Collegio, la prima contestazione dell'abusività dell'occupazione risale al 4 febbraio 1986 (v. la nota, prot. n. 49756/5066, rep. 2D, peraltro qualificata come "seguito" a una precedente nota del 7 novembre 1984) e, quindi, a circa due anni dall'ultima concessione rilasciata. L'ingiunzione allo sgombero si configurava, pertanto, come un atto dovuto e non precluso da alcun affidamento tutelabile dei destinatari, viepiù idoneamente sorretto dall'esigenza, corrispondente al prioritario interesse pubblico, di recuperare al demanio marittimo un'area abusivamente occupata. Infine, del tutto destituita di giuridico fondamento è l'invocazione dell'art. 1168 c. c., posto che l'ingiunzione allo sgombero della quale si controverte è stata disposta ai sensi degli artt. 54 e 1161 cod. nav.. La circostanza non è di poco momento, giacché l'esercizio del potere di autotutela demaniale attribuito all'autorità marittima dagli artt. 54 e 55 cod. nav. non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa né un tale limite (id est, un anno dal sofferto spoglio) può essere desunto in via analogica dagli artt. 1168 ss. c. c.. Tali disposizioni disciplinano, infatti, la tutela possessoria preordinata alla protezione in via giurisdizionale di interessi privati, ma detta tutela è un istituto eterogeneo rispetto allo sgombero di cui al Codice della navigazione, ispirato invece al perseguimento di uno specifico interesse pubblico.»

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n. 9023 del 28/07/2010 - Relatore: Nicolò Monteleone - Presidente: Nicolò Monteleone

Sintesi: Va dichiarato illegittimo il provvedimento con cui è ingiunta la demolizione di opere realizzate sul demanio marittimo qualora vi sia un giudicato penale che accerti l'insussistenza del reato di abusiva occupazione del demanio marittimo.

Estratto: «Il ricorso merita accoglimento per la fondatezza del primo motivo di gravame (violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 55 e 1161 del codice della navigazione – eccesso di potere per travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti – erroneità della motivazione), con il quale si deduce che il ricorrente non ha affatto realizzato le opere in questione, non ha mai occupato il relativo suolo demaniale, non ha mai avuto l'esclusiva ed autonoma disponibilità di tale area né ha mai finalizzato le opere esistenti su tale spazio al miglior godimento dei beni di sua proprietà. Ed invero, le predette deduzioni trovano positivo riscontro e conferma nella citata sentenza (passata io autorità di cosa giudicata), con la quale il Tribunale penale di Trapani,

nell'assolvere il prof. W. dai reati ascrittigli "perché i fatti non sussistono", ha osservato che, sulla base delle emergenze processuali, "non è possibile stabilire con certezza che a realizzare l'opera sia stato effettivamente l'imputato", per cui "affermare la colpevolezza del W. equivarrebbe ad invocare una sorta di responsabilità oggettiva per il solo fatto che l'opera sfocia nella sua proprietà", stante che "le testimonianze addotte dalla difesa inducono a ritenere una probabile preesistenza dell'opera". I testimoni avevano, infatti, dichiarato che "l'opera preesisteva all'acquisto del terreno da parte dell'imputato e che essa veniva utilizzata dai pescatori della zona come punto di approdo"; inoltre, era anche emerso che "la recinzione della proprietà dell'imputato...presentava notevoli punti di accesso" e che non risultava uno "sfruttamento dell'opera che si suppone preesistente da parte del W.". E poiché l'impugnata ingiunzione a demolire si basa esclusivamente sull'informativa di reato n. 87/07 del 9 ottobre 1997, non par dubbio che, una volta venuto meno il capo di imputazione contestato, l'ingiunzione medesima resta priva di valido presupposto giuridico e, come tale, si appalesa illegittima. Giova, al riguardo, richiamare l'orientamento costantemente espresso da questo Tribunale in tema di incidenza di sentenza assolutoria dichiarativa dell'insussistenza in punto di fatto dei presupposti dell'incriminazione intervenuta nel corso del giudizio amministrativo: -l'intervenuta assoluzione "collide obiettivamente con il dato che l'amministrazione resistente ha recepito nel proprio provvedimento, ponendolo a suo fondamento". Nell'attuale sistema costituzionale, infatti, "quando un fatto costituisce presupposto per l'esercizio del potere amministrativo, e segnatamente per l'emanazione di un certo provvedimento, deve ritenersi che l'accertamento della sussistenza o insussistenza di quel fatto da parte del giudice penale, con efficacia di giudicato...privi l'amministrazione del potere di valutare autonomamente la ricorrenza del presupposto medesimo" (Sez. II, 9 luglio 2007, n. 1787; 26 ottobre 2009, n. 1705). Se è vero, infatti, che la legittimità di un provvedimento va valutata con riguardo al momento in cui esso fu emesso, costituirebbe formalismo inutile e lesivo per gli interessi del cittadino che il Giudice, nel corso del giudizio, non tenesse conto di un elemento nuovo e sopravvenuto tale da privare sostanzialmente di motivazione l'originario provvedimento impugnato (in tal senso, T. A. R. Sicilia, Sez. I, 18 gennaio 2005, n. 67; 9 marzo 2006, n. 550).»

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n. 7939 del 24/06/2010 - Relatore: Maria Barbara Cavallo - Presidente: Nicolò Monteleone

Sintesi: È illegittimo l'ordine di sgombero di un'area che si ritiene appartenere al demanio marittimo ove non preceduto dall'effettuazione dello speciale procedimento di delimitazione previsto dall'art. 32 cod. nav., che assume carattere indispensabile nel caso in cui ricorra un'oggettiva incertezza, da superare mediante un formale contraddittorio sull'esatta posizione dei confini, non assumendo alcuna rilevanza in proposito il richiamo effettuato alla determinazione catastale, la quale non può essere equiparata alla determinazione suddetta ed in ogni caso non è sufficiente di per sé ad attribuire natura demaniale ad un'area.

Estratto: «Il provvedimento della Capitaneria di Porto di Palermo contiene una serie di riferimenti alle opere asseritamente ricadenti in terreno demaniale e prive del n. o. ex art. 55 cod. nav., senza tuttavia riportare alcun accertamento in ordine alla demanialità del terreno o alla delimitazione dello stesso. Detti accertamenti non sono stati disposti neppure all'esito dell'esame del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso l'ordinanza di sgombero, nel quale si contestava la demanialità dei terreni sui quali insistevano le opere e si chiedeva la previa delimitazione dei medesimi ex art. 32 cod. nav., istanza che l'Amministrazione ha puntualmente disatteso. Inoltre, nulla è stato provato, sul punto, dall'Amministrazione intimata, e neppure è stata contestata l'affermazione del ricorrente circa la mancata delimitazione. Se ne deduce che sull'area de qua permane una situazione di effettiva incertezza in ordine all'esatta delimitazione dei confini dell'area demaniale rispetto a quelli dei terreni di proprietà privata. Pertanto, per giurisprudenza amministrativa costante e pacifica, condivisa anche da questo Tribunale Amministrativo, è illegittimo l'ordine di sgombero di un'area che si ritiene appartenere al demanio marittimo ove non preceduto dall'effettuazione dello speciale procedimento di delimitazione previsto dall'art. 32 c. nav., che assume carattere indispensabile nel caso in cui ricorra un'oggettiva incertezza, da superare mediante un formale contraddittorio sull'esatta posizione dei confini, non assumendo alcuna rilevanza in proposito il richiamo effettuato alla determinazione catastale, la quale non può essere equiparata alla determinazione ex art. 32 c. nav. ed in ogni caso non è sufficiente di per sé ad attribuire natura demaniale ad un'area (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5567), e tenuto conto che l'impiego dello strumento della delimitazione, per la garanzia del contraddittorio che esso assicura, appare doveroso di fronte alla reiterata contestazione mossa dal privato in ordine alla effettiva consistenza di un'area demaniale che si asserisce posta a confine con la proprietà privata (in questo senso, ex multis, T. A. R. Puglia Lecce, sez. I, 05 novembre 2009, n. 2561; T. A. R. Lazio Latina, sez. I, 25 giugno 2007, n. 466; T. A. R. Sicilia – Palermo, sez. II,

21 novembre 2006 n. 3058; 31 luglio 2006 n. 1779; C. G. A. 25 giugno 1990 n. 205; 30 novembre 1993 n. 452; 21 dicembre 1994 n. 474; 26 aprile 1996 n. 112; 14 gennaio 1998, n. 4).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VIII NAPOLI n. 3522 del 10/05/2010 - Relatore: Carlo Buonauro - Presidente: Antonino Savo Amodio

Sintesi: È illegittimo l'ordine di demolizione di opere realizzate su area demaniale marittima che, in caso di incertezza sulla posizione della linea di confine, non arrechi una puntuale rappresentazione dei dati fattuali e non descriva in modo esatto il terreno che si assume occupato e la consistenza, la dimensione e l'allocazione delle opere abusive.

Estratto: «Assume portata assorbente la censura con cui parte ricorrente deduce, per un verso e sul piano della correttezza procedimentale, l'insufficienza motivazionale ed istruttoria dell'impugnato atto; e, per altro verso e sul lato sostanziale, l'illegittimità dello stesso per indeterminatezza del relativo oggetto e genericità nella descrizione del contestato comportamento antiggiuridico. Ed, invero, quanto al primo profilo, deve osservarsi come - a seguito delle puntuali argomentazioni di cui alla perizia di parte depositata in data 19. 2. 2009, non confutate dall'amministrazione resistente nemmeno a seguito della istruttoria disposta con ordinanza collegiale n. 1772/07 - risulti una situazione di incertezza nella posizione della linea di confine tra i Demani Comunale e Provinciale apposta dal Catasto, quale effetto di una dimostrata discrepanza tra quanto riportato graficamente sugli atti ufficiali e quanto riportato per iscritto negli stessi (in conseguenza dell'atto di affranco stipulato in data 17. 9. 1935 tra lo Stato ed il Comune di Mondragone). Ne discende che il contestato comportamento occupativo ha interessato una superficie di mq 370, 00, per un verso, notevolmente inferiore rispetto a quella contestata nell'impugnato provvedimento (3120 mq); e, per altro verso, non puntualmente descritta come interessata dalla realizzazione di opere abusive.. Quanto poi al secondo e complementare rilievo, deve osservarsi che, proprio in conseguenza di tale incompleta rappresentazione dei dati fattuali, risultano fondate le censure con cui parte ricorrente evidenzia che l'impugnato atto si presenta privo di una necessaria ed inconfutabile descrizione del terreno che si assume genericamente demaniale, senza indicazione dei suoi esatti confini e idoneo a descrivere compiutamente l'esatta consistenza delle opere contestate, la loro dimensione e la loro precisa allocazione.»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n. 745 del 07/05/2010 - Relatore: Antonio Massimo Marra - Presidente: Francesco Corsaro

Sintesi: È illegittima l'ingiunzione di sgombero di una area che si ritiene appartenere al demanio marittimo, che, essendo stata adottata in una situazione di incertezza dei confini, non sia stata preceduta da un formale procedimento di delimitazione dell'area ex art. 32 cod. nav. e art. 58 reg. cod. nav..

Estratto: «In particolare fondati risultano entrambi i motivi, peraltro strettamente connessi tra loro, dedotti dalla ricorrente. Non solo, infatti, l'amministrazione non ha dato notizia alla ricorrente dell'avviso del procedimento, ma ha adottato il provvedimento impugnato in presenza di un'obiettiva situazione di incertezza in ordine alla demanialità o meno delle aree di cui è stato ordinato lo sgombero in violazione del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui "è illegittima l'ingiunzione di sgombero di una area che si ritiene appartenere al demanio marittimo, che, essendo stata adottata in una situazione di incertezza dei confini, non sia stata preceduta da un formale procedimento di delimitazione dell'area ex art. 32 c. nav. e art. 58 reg. c. nav" (Cons, Giust, Amm, Sic., sez. Giurisdiz., 14 gennaio 1998, n. 4). E' opportuno rilevare che nella fattispecie non è contestabile l'esistenza di una situazione di incertezza in ordine alla delimitazione tra area di proprietà privata e demanio marittimo. Tale essendo la situazione, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla delimitazione del confine demaniale in contraddittorio con l'interessata.»

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n. 608 del 06/05/2010 - Relatore: Daniele Burzichelli - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: L'ordine di demolizione di opera realizzata in area demaniale marittima è sufficientemente motivato allorché esso rechi indicazione dell'opera abusiva e il riferimento normativo di cui è fatta applicazione.

Estratto: «4. Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato. Deve, infatti, osservarsi che: a) non è in discussione che l'opera sia stata eseguita nella proprietà del ricorrente; b) l'Amministrazione, invero, ha semplicemente rilevato l'esecuzione dell'opera entro la fascia di rispetto dal confine demaniale in difetto della prescritta autorizzazione; c) la motivazione del provvedimento di demolizione è adeguata allorquando, come nella specie, sia indicata l'opera abusiva e il riferimento normativo di cui l'Amministrazione intende fare applicazione; d) ad ogni buon conto, ai sensi dell'art. 21-octies non è annullabile il provvedimento afflitto da un vizio di forma o di procedura, allorquando il suo contenuto dispositivo non avrebbe, comunque, potuto esser differente.»

Sintesi: Per legittimare l'emanazione di un ordine di demolizione è sufficiente rilevare l'esecuzione di un'opera in area demaniale marittima senza la prescritta autorizzazione.

Estratto: «4. Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato. Deve, infatti, osservarsi che: a) non è in discussione che l'opera sia stata eseguita nella proprietà del ricorrente; b) l'Amministrazione, invero, ha semplicemente rilevato l'esecuzione dell'opera entro la fascia di rispetto dal confine demaniale in difetto della prescritta autorizzazione; c) la motivazione del provvedimento di demolizione è adeguata allorquando, come nella specie, sia indicata l'opera abusiva e il riferimento normativo di cui l'Amministrazione intende fare applicazione; d) ad ogni buon conto, ai sensi dell'art. 21-octies non è annullabile il provvedimento afflitto da un vizio di forma o di procedura, allorquando il suo contenuto dispositivo non avrebbe, comunque, potuto esser differente.»

TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE IV PENALE del 27/04/2010 - Relatore: Anna Maria Allagrande - Presidente: Anna Maria Allagrande - Parti: imputati: D. L. S. ; M. G. ; G. T. ; C. G. ; persona offesa: Comune di Napoli

Sintesi: Nel vigente ordinamento, le acque pubbliche, fanno parte, salvo diversa previsione legale, del demanio necessario idrico dello Stato, come risulta dall'art. 822 c. c., e dal R. D. 1775/1933 poi ribadito dal D. P. R. 616/1977, così come del demanio dello Stato fanno parte le aree risultanti dal ritiro delle acque; pertanto, rientra nella competenza delle capitanerie di porto disporre i provvedimenti per lo sgombero di dette aree da occupazioni abusive.

Estratto: «Alla stregua delle emergenze dibattimentali va affermata la penale responsabilità degli imputati D. L. S. e C. G. in ordine ai reati loro ascritti in rubrica. Le deposizioni dei testi esaminati, tutte concordi, univoche e coerenti, le une con le altre, consentono di affermare la piena attendibilità della ricostruzione offerta dai testi ed in particolare di quelli che assumono il ruolo di testi qualificati, in quanto hanno riferito in ordine alla attività dagli stessi svolta nel corso del loro ufficio istituzionale. Nessun dubbio in ordine alla attribuibilità del fatto agli odierni imputati che, entrambi, per il ruolo dagli stessi ricoperto, erano i diretti fruitori del sito, l'uno: D. L. S. in quanto legale rappresentante delle società M. s. p. a. e A. G., e l'altro, C. G., quale legale rappresentante della società N. S. s. r. l. Quanto al primo e, infatti, rimasto accertato che l'accesso alla banchina n. 32 era interclusa, via terra, a chiunque non passasse attraverso il cancello il cui dispositivo di apertura era nella disponibilità della M.. Sul punto i testi, compreso il capo scalo della società (cfr. dep. B.) sono stati inconfutabilmente concordi nell'escludere la possibilità di accesso da parte di terzi estranei al personale della M.. D'altro canto, come si evince dalle riproduzioni fotografiche allegate, e nelle quali il teste B. ha riconosciuto i luoghi ed il loro stato, si evince che tutti i rifiuti: fusti di olio carburante, bidoni di plastica, materiali di risulta, materiali ferrosi (cfr.. foto da n. 1 a n. 7 depositate all'udienza del 6. 3. 2009), sono tutti riconducibili all'attività di manutenzione svolta dalla M. sui natanti. Non scagiona l'imputato D. L. l'aver concluso con la società Cooperativa a r. l. S. L. il contratto di smaltimento dei rifiuti in quanto i testi (cfr., testi L. e B.) hanno riferito che, per motivi di natura amministrativa, il servizio era interrotto da circa un anno e nulla in contrario risulta allegato. Quanto all'imputato C. il fatto addebitato è stato pienamente ammesso. In sede di interrogatorio di garanzia C. G. ha dichiarato (cfr. interr. garanzia in data 8. 4. 2008) che la società da lui rappresentata aveva ricevuto, da parte della ditta I. C., una commessa per l'installazione di una gru di tipo gommato, da trasformare a tipo fisso, sull'imbarcazione denominata Perseus 660, ormeggiata in virtù di regolare autorizzazione della Capitaneria del Porto di Napoli presso la Banchina 1132; che a fine novembre 2007 erano stati iniziati i lavori di smontaggio della gru che era stata lasciata in temporanea sosta sulla banchina n. 32; che, data la natura di gru mobile, aveva ritenuto che non fosse necessaria la richiesta di alcuna autorizzazione; che dopo avere ricevuto, verso la metà di gennaio 2008, l'ingiunzione di sgombero n. 44 da parte dell'Autorità Portuale di Napoli aveva provveduto alla rimozione dell'attrezzatura in data 6. 2. 2008; che i copertoni erano stati contemporaneamente

rimossi ed utilizzati come parabordi della stessa motonave. Non v'è dubbio sulla natura demaniale delle aree abusivamente occupate dato che, "nel vigente ordinamento, le acque pubbliche, fanno parte, salvo diversa previsione legale, del demanio necessario idrico dello Stato, come risulta dall'art. 822 C. C., e dal r. d. 11 dicembre 1933 n. 1775, poi ribadito dal d. P. R. 24 luglio 1977 n. 616, così come del demanio dello Stato fanno parte le aree risultanti dal ritiro delle acque; pertanto, rientra nella competenza delle capitanerie di porto disporre i provvedimenti per lo sgombero di dette aree da occupazioni abusive" (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2509/2005). Alla stregua del compendio probatorio acquisito va, quindi, affermata la pena responsabilità dei due imputati in ordine al reato loro ascritto al capo a).»

TAR LIGURIA, SEZIONE I n. 1829 del 20/04/2010 - Relatore: Angelo Vitali - Presidente: Santo Balba

Sintesi: In caso di nuove opere eseguite in prossimità del demanio marittimo senza autorizzazione l'ingiunzione di rimessione in pristino si configura infatti come un atto dovuto e vincolato.

Estratto: «1. In generale, si osserva che l'obbligo per l'amministrazione di tenere conto delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso. In ogni caso, il vizio formale concernente la dedotta violazione degli artt. 8 e 10 della L. n. 241/1990 è superabile mercé la sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21-octies della medesima legge: in caso di nuove opere (vedi infra) eseguite in prossimità del demanio marittimo senza autorizzazione l'ingiunzione di rimessione in pristino si configura infatti – ex art. 55 comma 5 cod. nav. - come un atto dovuto e vincolato. La violazione dell'art. 10 L. n. 241/1990, quand'anche accertata, non potrebbe dunque condurre all'annullamento dell'atto, essendo palese, per la natura vincolata del provvedimento, che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.»

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n. 405 del 07/04/2010 - Relatore: Anna Maria Verlengia - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi: Il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell'estensione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 c. nav. e dall'art. 58 del relativo regolamento, costituisce indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto soltanto nel caso in cui sussista incertezza relativamente ai confini dell'area demaniale interessata.

Estratto: «4. In ogni caso si osserva che l'invocato procedimento di delimitazione di cui all'art. 32, non deve essere esperito in ogni situazione, ma solo allorché vi sia obiettiva incertezza in ordine al confine demaniale. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell'estensione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 c. nav. e dall'art. 58 del relativo regolamento, costituisce indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto nel caso in cui sussista incertezza relativamente ai confini dell'area demaniale interessata (T. A. R. Calabria Catanzaro, sez. I, 29 maggio 2001, n. 865). Alla luce di quanto sopra osservato e delle allegazioni di parte ricorrente non sembra possa configurarsi una situazione di incertezza in ordine al confine dell'area demaniale interessata. Non appare in alcun modo rilevante quanto è stato concluso dall'Intendente di Finanza nel 1953, data fino troppo risalente nella quale le opere di cui alle ingiunzioni sub iudice non esistevano ancora, ma altrettanto irrilevanti appaiono le conclusioni della Commissione delimitatrice del 1978 trattandosi di descrizioni di area diversa da quella in esame, per stessa ammissione di parte ricorrente. Più che un problema di delimitazione del confine demaniale si tratta esclusivamente di sconfinamento del ricorrente al di fuori della particella n. 144 del foglio 7 in particella 1, area demaniale, sulla quale egli, per sua stessa ammissione, non ha alcun titolo. Né contesta che parte del terrazzo del proprio immobile, come anche l'area asservita e recintata, siano contigui alla particella 144 di sua proprietà. Non sussiste quindi il presupposto per l'invocato procedimento previsto dall'art. 32 del codice della navigazione.»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n. 459 del 05/03/2010 - Relatore: Paola Puliatti - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: Presupposto dell'esercizio del potere di autotutela demaniale di cui all'art. 54 cod. nav. è l'abusiva occupazione del suolo demaniale marittimo e la realizzazione non autorizzata di lavori di modifica di aree del demanio marittimo.

Estratto: «L'art. 54 cod. nav. dispone che, qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, l'Amministrazione deve ordinare al responsabile dell'abuso di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. Presupposto, pertanto, dell'esercizio del potere di autotutela demaniale di cui alla norma citata è l'abusiva occupazione del suolo demaniale e la realizzazione non autorizzata di lavori di modifica di aree del demanio.»

TAR LAZIO, SEZIONE I QUATER ROMA n. 1105 del 28/01/2010 - Relatore: Rita Tricarico - Presidente: Pio Guerrieri

Sintesi: E' legittimo il provvedimento che ordina al concessionario di rimuovere le opere abusivamente realizzate su area demaniale marittima non ricompresa nell'oggetto della concessione.

Estratto: «Rilevato: - che con il presente gravame si censura il provvedimento con cui si ordina la rimozione di opere abusivamente realizzate su area demaniale marittima; - che in effetti la ricorrente ha realizzato una serie di opere, occupando area demaniale non ricompresa nell'oggetto della concessione, di cui la stessa è titolare; Considerato che, ai sensi dell'art. 54 cod. nav., in tale ipotesi è previsto proprio l'ingiunzione al contravventore di rimettere le cose in pristino, entro il termine a tal fine stabilito, e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'esecuzione d'ufficio, a spese dell'interessato; Ritenuto: - che, pertanto, l'Amministrazione abbia correttamente applicato la citata disposizione;»

n°8 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> IMPIANTI DI PUBBLICO SERVIZIO

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n. 2165 del 27/05/2010 - Relatore: Mara Bertagnolli - Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi: L'assoggettabilità degli impianti di distribuzione del gas al regime di autotutela previsto dall'art. 823 c. c. è confermato dall'art. 826, comma 3, secondo cui fanno parte del patrimonio indisponibile gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Estratto: «Non appare, peraltro, condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui per gli impianti di illuminazione pubblica non potrebbe essere fatto ricorso al potere di autotutela di cui ai citati articoli del codice civile, in considerazione del fatto che gli stessi non potrebbero essere fatti rientrare nel demanio pubblico, ma dovrebbero essere qualificati come appartenenti al patrimonio indisponibile. Sul punto il Collegio ritiene sufficiente richiamare i propri precedenti (cfr., fra gli altri T. A. R. Brescia n. 490/2007), alla stregua dei quali "l'assoggettabilità degli impianti di distribuzione del gas al regime di autotutela previsto dall'art. 823 c. c. è confermato dall'art. 826, comma 3, secondo cui "fanno parte del patrimonio indisponibile... gli altri beni destinati a un pubblico servizio". Dato tale principio, e considerato che anche l'impianto di illuminazione pubblica è senz'altro riconducibile alla categoria dei beni destinati a un pubblico servizio, anche in relazione a quest'ultimo risulta pertanto possibile il ricorso allo speciale potere di autotutela in parola, che, per giurisprudenza costante, non può essere limitato alla tutela dei beni appartenenti al demanio, ma deve essere esteso anche a quelli patrimoniali indisponibili (cfr. Cons. Stato 6. 12. 2007, n. 6259 e 22. 11. 1993, n. 1164).»

Sintesi: In relazione all'impianto di illuminazione pubblica, che è riconducibile alla categoria dei beni destinati a un pubblico servizio, risulta possibile il ricorso allo speciale potere di autotutela previsto dall'art. 823 c. c..

Estratto: «Non appare, peraltro, condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui per gli impianti di illuminazione pubblica non potrebbe essere fatto ricorso al potere di autotutela di cui ai citati articoli del codice civile, in considerazione del fatto che gli stessi non potrebbero essere fatti rientrare nel demanio pubblico, ma dovrebbero essere qualificati come appartenenti al patrimonio indisponibile. Sul punto il Collegio ritiene

sufficiente richiamare i propri precedenti (cfr., fra gli altri T. A. R. Brescia n. 490/2007), alla stregua dei quali "l'assoggettabilità degli impianti di distribuzione del gas al regime di autotutela previsto dall'art. 823 c. c. è confermato dall'art. 826, comma 3, secondo cui "fanno parte del patrimonio indisponibile... gli altri beni destinati a un pubblico servizio". Dato tale principio, e considerato che anche l'impianto di illuminazione pubblica è senz'altro riconducibile alla categoria dei beni destinati a un pubblico servizio, anche in relazione a quest'ultimo risulta pertanto possibile il ricorso allo speciale potere di autotutela in parola, che, per giurisprudenza costante, non può essere limitato alla tutela dei beni appartenenti al demanio, ma deve essere esteso anche a quelli patrimoniali indisponibili (cfr. Cons. Stato 6. 12. 2007, n. 6259 e 22. 11. 1993, n. 1164).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n. 1256 del 16/03/2010 - Relatore: Mara Bertagnolli - Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi: Gli impianti di distribuzione del gas sono assoggettati al regime di autotutela previsto dall'art. 823 c. c..

Estratto: «A differenza di quanto asserito da parte ricorrente, il Collegio ritiene che l'ordine in questione non possa essere qualificato come provvedimento contingibile ed urgente. Esso non è stato adottato sulla scorta degli art. 50 comma 5 e 54 comma 2, D. Lgs. n. 267 del 2000, bensì in forza del potere di autotutela derivante dal combinato disposto degli artt. 823 e 826 cod. civ. che, come riconosciuto dalla giurisprudenza (per tutte, Cass. Civ., SS. UU., 18 ottobre 1986, n. 6129), costituisce uno strumento alternativo di tutela rispetto ai mezzi ordinari a difesa, oltre che del diritto di proprietà, anche delle situazioni di possesso (ovvero di detenzione "qualificata"). L'assoggettabilità degli impianti di distribuzione del gas al regime di autotutela previsto dall'art. 823 c. c. è desumibile dall'art. 826, comma 3, secondo cui "fanno parte del patrimonio indisponibile... gli altri beni destinati a un pubblico servizio", tra cui non può non essere fatto rientrare l'impianto di distribuzione del gas.»

Sintesi: E' legittimo l'ordine di rilascio degli impianti e dei beni relativi al servizio pubblico di distribuzione del gas metano a seguito dell'esercizio da parte del comune del diritto di riscatto del rapporto concessorio.

Estratto: «6. Con riferimento alla lamentata violazione del diritto di ritenzione, il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi dal precedente di questo stesso Tribunale secondo cui "L'ordine di rilascio degli impianti e dei beni relativi al servizio pubblico di distribuzione del gas metano, a seguito dell'esercizio da parte del comune del diritto di riscatto del rapporto concessorio in precedenza instaurato con la società ricorrente, è legittimo ove si consideri che né la normativa di settore, né la concessione, prevedono alcun diritto di ritenzione a favore del gestore uscente." (T. A. R. Lombardia Brescia, sez. I, 11 giugno 2007, n. 490).»

n°9 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> PATRIMONIO DISPONIBILE

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n. 2097 del 23/04/2010 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi: Il potere di autotutela di cui all'art. 823 c. c. è attribuito solo con riferimento ai beni demaniali e appartenenti al patrimonio indisponibile: di conseguenza è nulla l'ordinanza di rilascio adottata con riferimento a beni del patrimonio disponibile dati in comodato.

Estratto: «CONSIDERATO che dagli atti di causa non risulta che l'immobile di cui trattasi sia demaniale o rientrante nel patrimonio indisponibile del Comune di San Bartolomeo in Galdo e che, tenuto conto delle espressioni utilizzate dalle parti nella convenzione stipulata in data 7 ottobre 2008 (e, in particolare, dell'art. 10, ove "per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno rinvio al codice civile ed alle norme in materia di conduzione di locali per uso diverso da quello abitativo, nonché alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia") la predetta convenzione deve essere qualificata come un contratto di locazione avente ad oggetto un bene rientrante nel patrimonio disponibile dell'ente territoriale; CONSIDERATO che, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da esso derivano in capo ai

contraenti posizioni giuridiche paritetiche, qualificabili in termini di diritto soggettivo, e che, in tale ambito, l'Amministrazione agisce "jure privatorum" - al di fuori cioè dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica (attribuitale, dall'art. 823 cod. civ., esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici) - non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell'assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene (ex multis, T. A. R. Campania, Sez. VII, 12 marzo 2010, n. 1390); CONSIDERATO che da quanto precede discende la nullità del provvedimento impugnato, perché adottato in carenza assoluta di potere e come tale inefficace ed insuscettibile di essere portato ad esecuzione, salvi gli eventuali effetti che tale atto dovesse produrre nell'ambito privatistico al quale il rapporto deve essere ricondotto; CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto precede, - il presente gravame risulta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia promossa dalla ricorrente è finalizzata alla tutela del diritto soggettivo e, quindi, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda deve essere riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 69/2009;»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n. 1331 del 08/03/2010 - Relatore: Marzio Branca - Presidente: Stefano Baccarini

Sintesi: L'art. 823 del codice civile ammette il ricorso dell'Amministrazione all'esercizio dei poteri amministrativi, ma solo al fine di tutelare i beni del demanio pubblico.

Estratto: «Il Collegio osserva preliminarmente che il provvedimento impugnato non può essere qualificato come un atto di diffida di natura civilistica. L'atto reca l'ordine di sgomberare ad horas, e comunque entro sette giorni dalla notifica, il locale considerato, con espressa avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, il Comune avrebbe provveduto allo sgombero coatto attraverso la Polizia Locale, eventualmente coadiuvata dalla Polizia di Stato. Appare palese la volontà del Comune di avvalersi di poteri autoritativi tipici delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del d. lgs. N. 267 del 2000, pur essendo radicalmente sprovvisto del relativo potere, posto che non è contestato che il bene considerato appartiene al patrimonio disponibile dell'ente. Va ricordato che l'art. 823 del codice civile ammette il ricorso dell'Amministrazione all'esercizio dei poteri amministrativi, ma solo al fine di tutelare i beni del demanio pubblico. Ne consegue che l'ordinanza impugnata, emessa in carenza assoluta di potere, va qualificata come atto nullo secondo elementari principi del diritto pubblico, ora sanciti dall'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990. Tale circostanza, tuttavia, non è priva di riflessi sulla individuazione del giudice titolare della giurisdizione sulla vertenza in esame. L'atto nullo, infatti, non produce alcun effetto degradatorio delle posizioni soggettive di cui si assume la lesione, e se dalla esecuzione del provvedimento sono derivati effetti pregiudizievoli, gli stessi vanno considerati come violazioni di diritti soggettivi la cui tutela appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: Il provvedimento autoritativo di sgombero di un bene appartenente al patrimonio disponibile dell'ente pubblico è nullo, in quanto emesso in carenza assoluta di potere.

Estratto: «Il Collegio osserva preliminarmente che il provvedimento impugnato non può essere qualificato come un atto di diffida di natura civilistica. L'atto reca l'ordine di sgomberare ad horas, e comunque entro sette giorni dalla notifica, il locale considerato, con espressa avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, il Comune avrebbe provveduto allo sgombero coatto attraverso la Polizia Locale, eventualmente coadiuvata dalla Polizia di Stato. Appare palese la volontà del Comune di avvalersi di poteri autoritativi tipici delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del d. lgs. N. 267 del 2000, pur essendo radicalmente sprovvisto del relativo potere, posto che non è contestato che il bene considerato appartiene al patrimonio disponibile dell'ente. Va ricordato che l'art. 823 del codice civile ammette il ricorso dell'Amministrazione all'esercizio dei poteri amministrativi, ma solo al fine di tutelare i beni del demanio pubblico. Ne consegue che l'ordinanza impugnata, emessa in carenza assoluta di potere, va qualificata come atto nullo secondo elementari principi del diritto pubblico, ora sanciti dall'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990. Tale circostanza, tuttavia, non è priva di riflessi sulla individuazione del giudice titolare della giurisdizione sulla vertenza in esame. L'atto nullo, infatti, non produce alcun effetto degradatorio delle posizioni soggettive di cui si assume la lesione, e se dalla

esecuzione del provvedimento sono derivati effetti pregiudizievoli, gli stessi vanno considerati come violazioni di diritti soggettivi la cui tutela appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n. 932 del 15/02/2010 - Relatore: Michelangelo Maria Liguori - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi: Un potere di sgombero va sì riconosciuto in titolarità all'Amministrazione comunale, ma solo quale espressione di autotutela esecutiva esperibile (ai sensi dell'art. 823 cod. civ.) esclusivamente in relazione a beni demaniali o patrimoniali indisponibili e non invece riguardo a un bene patrimoniali disponibile.

Estratto: «Infine, osserva il Tribunale che, quand'anche si volesse sostenere che l'azione amministrativa esplicata nella specie non sia riconducibile all'esercizio dell'eccezionale potere di cui al citato art. 54 Decr. Leg. vo 267/2000 (così che non potersi configurare un'incompetenza del Dirigente del Comune, trattandosi di atto di gestione da lui adottabile) comunque l'impugnato provvedimento di sgombero risulterebbe viziato alla stregua dell'ulteriore censura argomentata nel terzo dei motivi di ricorso. Infatti, occorre evidenziare che un potere di sgombero va sì riconosciuto in titolarità all'Amministrazione comunale, ma solo quale espressione di autotutela esecutiva esperibile (ai sensi dell'art. 823 cod. civ.) esclusivamente in relazione a beni demaniali o patrimoniali indisponibili, ma non certo riguardo a un bene patrimoniali disponibile quale è – come prima evidenziato - quello qui in discussione (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 1224 dell'1. 10. 1999; T. A. R. Campania-Napoli n° 67 del 5. 1. 2007; T. A. R. Valle D'Aosta n° 34 del 17. 3. 2005; T. A. R. Calabria-Reggio Calabria n° 292 del 13. 3. 1998).»

n°10 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> PATRIMONIO INDISPONIBILE

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n. 4844 del 23/12/2010 - Relatore: Giovanni Milana - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: Rispetto ai beni entrati a far parte del patrimonio indisponibile l'amministrazione ben può esercitare, "erga omnes", il potere di autotutela previsto per i beni demaniali dall'art. 823, comma 2, Cod. civ. ; l'autotutela amministrativa prevista dall'art. 823, 2° comma c. c. ha un ambito di applicazione generale, costituendo ipotesi autonoma rispetto alle singole disposizioni di legge che prevedono particolari procedimenti a tutela dei beni demaniali.

Estratto: «Quanto alle prime, è da dire che l'effetto del provvedimento con il quale la P. A. dispone l'espropriazione per ragioni di p. u. conferisce al bene che ne è oggetto una specifica destinazione pubblicistica (che poi è la ragione stessa del potere ablativo della P. A. a tenore dell'art. 42, comma 3, Cost.); di guisa che, una volta verificatasi l'ablazione (per effetto dell'emissione del decreto di esproprio, o come nella specie di altro atto negoziale equivalente), il bene entra a far parte del patrimonio indisponibile dell'amministrazione (cfr. Cons. St., Ad. Gen. parere n. 4 del 29 marzo 2001; Cons. St., Sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939; cfr. anche Corte Cost. sent. 23 aprile 1998, n. 135 in tema di destinazione al patrimonio indisponibile del comune di terreni espropriati ex art. 35 L. 22 ottobre 1971 n. 865, entro i piani di edilizia residenziale pubblica da cedere successivamente in proprietà o in diritto di superficie ad enti od a privati per realizzare abitazioni economiche e popolari). Alla base di un tale effetto sta la previsione di cui all'art. 826, comma 3, cod. civ., secondo cui "fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio"; categoria residuale, quest'ultima, nella quale non possono non farsi rientrare anche i beni espropriati in vista di un pubblico interesse, ancorché non ancora materialmente appresi dalla P. A. e\o trasformati nell'opera pubblica progettata. D'altronde, già da tempo la prevalente dottrina ha ritenuto che alla formula "servizio pubblico" utilizzata dall'art. 826 si debba attribuire un significato residuale ed estensivo tale da comprendere qualunque attività degli enti pubblici rispetto alla quale il bene costituisca semplice mezzo, con esclusione dei soli casi in cui il bene sia semplicemente destinato alla produzione di un reddito e quindi risulti nel "dominium" della P. A. con valore e fini esclusivamente patrimoniali e privatistici. Uno specifico referente normativo in tal senso è contenuto nel D. P. R. n. 327/2001 (T. U. sulle espropriazioni per pubblica utilità) laddove, all'art. 48, comma 4, è previsto che le aree "non utilizzate per realizzare le opere oggetto della

dichiarazione di pubblica utilità” possono essere acquistate, con diritto di prelazione, dal comune territorialmente competente ed entrano a fare “parte del patrimonio indisponibile”. Disposizione, questa, che sarebbe del tutto illogica ed incomprensibile se, per principio, si riconoscesse (così come postulato in ricorso) natura patrimoniale “disponibile” alle aree in ipotesi occupate dall’Università in data 8/5/1972 nell’ambito di un procedimento di espropriazione delle stesse. Evidentemente, la norma citata muove dal presupposto che (in base ai principi) il procedimento espropriativo conferisca al bene appreso dalla P. A. una connotazione giuridico-dominicale del tutto nuova, intrinsecamente finalizzata al soddisfacimento dell’interesse pubblico che sta alla base del procedimento medesimo, che nella fattispecie era costituito dalla destinazione derivante dal finanziamento assegnato all’Università di Messina ai sensi della L. n. 574/1965 per la progettata costruzione di padiglioni universitari da destinare a cliniche Universitarie. Una volta intervenuto (come nel caso di specie) il provvedimento ablativo che nella fattispecie è costituito dall’occupazione del bene da parte dell’Università e dalla successiva cessione del bene all’Università da parte dell’INPS, il bene stesso è entrato, comunque, a far parte del patrimonio “indisponibile” della P. A. e tale sua connotazione, ormai, potrebbe perdere solamente a seguito degli appositi procedimenti a tal fine previsti dalla legge, “retrocessione” totale o parziale, o “vendita”, ex artt. 46 e segg. del T. U. n. 327/2001 (in precedenza ex artt. 60 e segg. L. 2359/1865). In generale, si deve ritenere che, proprio per le finalità pubblicistiche che ne hanno giustificato l’occupazione in data 8/5/1972 in danno dell’INPS, ed il successivo atto di cessione del 10/2/1982 del bene espropriato: - l’alloggio non può rientrare in nessun’altra categoria di beni se non in quella dei beni del patrimonio indisponibile amministrativo, salva richiesta di “retrocessione” o attivazione degli altri procedimenti previsti in favore dei soggetti espropriati o degli aventi ragione ai sensi degli artt. 46 e segg. del T. U. n. 327/2001, o degli artt. 60 e segg. L. 2359/1865 per i procedimenti soggetti alla pregressa normativa; - soggiace alle norme di cui al successivo art. 828 cod. civ. secondo cui “i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”, con conseguente irrilevanza delle norme di diritto comune (quali quelle richiamate in ricorso); - l’amministrazione ben può esercitare, “erga omnes”, il potere di autotutela previsto per i beni demaniali dall’art. 823, comma 2, Cod. civ. (Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 30 luglio 1974 n. 561; T. A. R. Lombardia, Milano, 11 giugno 1987, n. 316). Sul quest’ultimo aspetto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che: - il potere di autotutela spettante alla P. A. per i beni demaniali, disciplinato dall’art. 823 c. c., può essere esercitato anche quando un immobile abbia natura di bene “patrimoniale indisponibile”, in quanto resta all’amministrazione stessa il potere di controllo e di intervento di imperio, sia per proteggere il bene da turbative sia per eliminare ogni situazione di contrasto con l’interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 01-10-1999, n. 1224); - l’autotutela amministrativa prevista dall’art. 823, 2° comma c. c. ha un ambito di applicazione generale, costituendo ipotesi autonoma rispetto alle singole disposizioni di legge che prevedono particolari procedimenti a tutela dei beni demaniali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20-04-2000, n. 2428). Si aggiunga, peraltro, che, nei casi in cui il bene espropriato non sia immediatamente utilizzato resta comunque, esercitabile il generale potere di autotutela (ordine di “reductio in pristino stato”). Da quanto detto discende che legittimamente i provvedimenti impugnati intimano lo sgombero dell’alloggio detenuto dal convivente dell’odierna, siccome bene che, finalisticamente collegato ad un pubblico finanziamento per la realizzazione di Padiglioni universitari, è entrato a far parte del patrimonio indisponibile dell’Università intimata, suscettibile di essere salvaguardato da quest’ultima con atti di natura autoritativa ed in autotutela come quelli impugnati col ricorso in esame. Non si appalesa condivisibile neppure il secondo motivo di gravame afferente la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, atteso che detto avviso è stato, giustamente, inviato soltanto al sig. B. (convivente della ricorrente) che con nota del 7/11/2007 ha avanzato controdeduzioni in merito. Ad ogni modo, ed in disparte ogni considerazione in relazione alla legittimazione della ricorrente di partecipare autonomamente al procedimento, va aggiunto che in relazione ad art. 21 octies della L. n. 241/1990 l’ulteriore partecipazione della ricorrente non sembra avrebbe potuto portare ulteriore contributo al procedimento o cambiare la natura del provvedimento impugnato, stante quanto sopra rilevato circa la natura dell’immobile in parola.»

Sintesi: Legittimamente l’Amministrazione può intimare lo sgombero del bene espropriato, siccome bene entrato a far parte del patrimonio indisponibile, suscettibile di essere salvaguardato da quest’ultima con atti di natura autoritativa ed in autotutela.

Estratto: «Quanto alle prime, è da dire che l’effetto del provvedimento con il quale la P. A. dispone l’espropriazione per ragioni di p. u. conferisce al bene che ne è oggetto una specifica destinazione pubblicistica (che poi è la ragione stessa del potere ablativo della P. A. a tenore dell’art. 42, comma 3, Cost.); di guisa che, una volta verificatasi l’ablazione (per effetto dell’emissione del decreto di esproprio, o come nella specie di

altro atto negoziale equivalente), il bene entra a far parte del patrimonio indisponibile dell'amministrazione (cfr. Cons. St., Ad. Gen. parere n. 4 del 29 marzo 2001; Cons. St., Sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939; cfr. anche Corte Cost. sent. 23 aprile 1998, n. 135 in tema di destinazione al patrimonio indisponibile del comune di terreni espropriati ex art. 35 L. 22 ottobre 1971 n. 865, entro i piani di edilizia residenziale pubblica da cedere successivamente in proprietà o in diritto di superficie ad enti od a privati per realizzare abitazioni economiche e popolari). Alla base di un tale effetto sta la previsione di cui all'art. 826, comma 3, cod. civ., secondo cui "fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio"; categoria residuale, quest'ultima, nella quale non possono non farsi rientrare anche i beni espropriati in vista di un pubblico interesse, ancorché non ancora materialmente appresi dalla P. A. e/o trasformati nell'opera pubblica progettata. D'altronde, già da tempo la prevalente dottrina ha ritenuto che alla formula "servizio pubblico" utilizzata dall'art. 826 si debba attribuire un significato residuale ed estensivo tale da comprendere qualunque attività degli enti pubblici rispetto alla quale il bene costituisca semplice mezzo, con esclusione dei soli casi in cui il bene sia semplicemente destinato alla produzione di un reddito e quindi risulti nel "dominium" della P. A. con valore e fini esclusivamente patrimoniali e privatistici. Uno specifico referente normativo in tal senso è contenuto nel D. P. R. n. 327/2001 (T. U. sulle espropriazioni per pubblica utilità) laddove, all'art. 48, comma 4, è previsto che le aree "non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità" possono essere acquistate, con diritto di prelazione, dal comune territorialmente competente ed entrano a fare "parte del patrimonio indisponibile". Disposizione, questa, che sarebbe del tutto illogica ed incomprensibile se, per principio, si riconoscesse (così come postulato in ricorso) natura patrimoniale "disponibile" alle aree in ipotesi occupate dall'Università in data 8/5/1972 nell'ambito di un procedimento di espropriazione delle stesse. Evidentemente, la norma citata muove dal presupposto che (in base ai principi) il procedimento espropriativo conferisca al bene appreso dalla P. A. una connotazione giuridico-dominicale del tutto nuova, intrinsecamente finalizzata al soddisfacimento dell'interesse pubblico che sta alla base del procedimento medesimo, che nella fattispecie era costituito dalla destinazione derivante dal finanziamento assegnato all'Università di Messina ai sensi della L. n. 574/1965 per la progettata costruzione di padiglioni universitari da destinare a cliniche Universitarie. Una volta intervenuto (come nel caso di specie) il provvedimento ablativo che nella fattispecie è costituito dall'occupazione del bene da parte dell'Università e dalla successiva cessione del bene all'Università da parte dell'INPS, il bene stesso è entrato, comunque, a far parte del patrimonio "indisponibile" della P. A. e tale sua connotazione, ormai, potrebbe perdere solamente a seguito degli appositi procedimenti a tal fine previsti dalla legge, "retrocessione" totale o parziale, o "vendita", ex artt. 46 e segg. del T. U. n. 327/2001 (in precedenza ex artt. 60 e segg. L. 2359/1865). In generale, si deve ritenere che, proprio per le finalità pubblicistiche che ne hanno giustificato l'occupazione in data 8/5/1972 in danno dell'INPS, ed il successivo atto di cessione del 10/2/1982 del bene espropriato: - l'alloggio non può rientrare in nessun'altra categoria di beni se non in quella dei beni del patrimonio indisponibile amministrativo, salva richiesta di "retrocessione" o attivazione degli altri procedimenti previsti in favore dei soggetti espropriati o degli aventi ragione ai sensi degli artt. 46 e segg. del T. U. n. 327/2001, o degli artt. 60 e segg. L. 2359/1865 per i procedimenti soggetti alla pregressa normativa; - soggiace alle norme di cui al successivo art. 828 cod. civ. secondo cui "i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano", con conseguente irrilevanza delle norme di diritto comune (quali quelle richiamate in ricorso); - l'amministrazione ben può esercitare, "erga omnes", il potere di autotutela previsto per i beni demaniali dall'art. 823, comma 2, Cod. civ. (Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 30 luglio 1974 n. 561; T. A. R. Lombardia, Milano, 11 giugno 1987, n. 316). Sul quest'ultimo aspetto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che: - il potere di autotutela spettante alla P. A. per i beni demaniali, disciplinato dall'art. 823 c. c., può essere esercitato anche quando un immobile abbia natura di bene "patrimoniale indisponibile", in quanto resta all'amministrazione stessa il potere di controllo e di intervento di imperio, sia per proteggere il bene da turbative sia per eliminare ogni situazione di contrasto con l'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 01-10-1999, n. 1224); - l'autotutela amministrativa prevista dall'art. 823, 2° comma c. c. ha un ambito di applicazione generale, costituendo ipotesi autonoma rispetto alle singole disposizioni di legge che prevedono particolari procedimenti a tutela dei beni demaniali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20-04-2000, n. 2428). Si aggiunga, peraltro, che, nei casi in cui il bene espropriato non sia immediatamente utilizzato resta comunque, esercitabile il generale potere di autotutela (ordine di "reductio in pristino stato"). Da quanto detto discende che legittimamente i provvedimenti impugnati intimano lo sgombero dell'alloggio detenuto dal convivente dell'odierna, siccome bene che, finalisticamente collegato ad un pubblico finanziamento per la realizzazione di Padiglioni universitari, è entrato a far parte del patrimonio indisponibile dell'Università intimata, suscettibile di essere salvaguardato da quest'ultima con atti di natura autoritativa ed in autotutela come quelli impugnati col ricorso in esame. Non si appalesa condivisibile neppure il secondo motivo

di gravame afferente la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, atteso che detto avviso è stato, giustamente, inviato soltanto al sig. B. (convivente della ricorrente) che con nota del 7/11/2007 ha avanzato controdeduzioni in merito. Ad ogni modo, ed in disparte ogni considerazione in relazione alla legittimazione della ricorrente di partecipare autonomamente al procedimento, va aggiunto che in relazione ad art. 21 octies della L. n. 241/1990 l'ulteriore partecipazione della ricorrente non sembra avrebbe potuto portare ulteriore contributo al procedimento o cambiare la natura del provvedimento impugnato, stante quanto sopra rilevato circa la natura dell'immobile in parola.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n. 2165 del 27/05/2010 - Relatore: Mara Bertagnolli - Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi: Lo speciale potere di autotutela previsto dall'art. 823 c. c. non può essere limitato alla tutela dei beni appartenenti al demanio, ma deve essere esteso anche a quelli patrimoniali indisponibili.

Estratto: «Non appare, peraltro, condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui per gli impianti di illuminazione pubblica non potrebbe essere fatto ricorso al potere di autotutela di cui ai citati articoli del codice civile, in considerazione del fatto che gli stessi non potrebbero essere fatti rientrare nel demanio pubblico, ma dovrebbero essere qualificati come appartenenti al patrimonio indisponibile. Sul punto il Collegio ritiene sufficiente richiamare i propri precedenti (cfr., fra gli altri T. A. R. Brescia n. 490/2007), alla stregua dei quali "l'assoggettabilità degli impianti di distribuzione del gas al regime di autotutela previsto dall'art. 823 c. c. è confermato dall'art. 826, comma 3, secondo cui "fanno parte del patrimonio indisponibile... gli altri beni destinati a un pubblico servizio". Dato tale principio, e considerato che anche l'impianto di illuminazione pubblica è senz'altro riconducibile alla categoria dei beni destinati a un pubblico servizio, anche in relazione a quest'ultimo risulta pertanto possibile il ricorso allo speciale potere di autotutela in parola, che, per giurisprudenza costante, non può essere limitato alla tutela dei beni appartenenti al demanio, ma deve essere esteso anche a quelli patrimoniali indisponibili (cfr. Cons. Stato 6. 12. 2007, n. 6259 e 22. 11. 1993, n. 1164).»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n. 164 del 24/02/2010 - Relatore: Davide Soricelli - Presidente: Francesco Corsaro

Sintesi: Il potere di autotutela ex art. 823 c. c. è utilizzabile a tutela di beni del patrimonio indisponibile e quindi in primo luogo per acquisirne il possesso e poterli utilizzare a fini di pubblico interesse e il suo esercizio non è precluso dalla pendenza di eventuali azioni in sede giudiziaria ordinaria, dato che gli strumenti ordinari sono previsti in alternativa all'uso dell'autotutela senza ordine di priorità e senza preclusioni.

Estratto: «Va premesso che il bene oggetto di controversia appartiene incontestabilmente al patrimonio indisponibile dello Stato a partire dalla data del 13 marzo 2008 (in tale data è infatti divenuto definitivo il decreto di confisca che a esso si riferisce). L'appartamento è stato quindi destinato il 25 maggio 2009 dal Direttore della direzione "beni confiscati" dell'agenzia del demanio alle esigenze logistiche dei commissariati di Gaeta e Formia ex articolo 2-decies della legge n. 575 (è appena il caso di osservare che il testo vigente all'epoca dell'atto impugnato di tale disposizione attribuiva la competenza in ordine alla "destinazione" al direttore centrale del demanio del ministero delle finanze mentre il testo successivamente modificato e attualmente vigente, pur mantenendo in capo all'agenzia del demanio i poteri inerenti alla gestione, ha assegnato proprio ai Prefetti il potere di destinazione). Comunque il Collegio ritiene che la destinazione del bene in contestazione alle esigenze della Polizia di Stato implicasse l'attribuzione al ministero dell'interno di un diritto – assimilabile a un diritto reale – sul bene, con la conseguenza che legittimamente il Prefetto, quale organo di vertice a livello provinciale dell'amministrazione degli interni, si è attivato per il recupero del bene nei confronti del detentore utilizzando il generale potere di autotutela dei beni pubblici previsto dall'articolo 823 c. c. ; tale potere è infatti utilizzabile a tutela di beni del patrimonio indisponibile e quindi anche – anzi in primo luogo – per acquisirne il possesso e poterli utilizzare a fini di pubblico interesse e – sia detto per inciso – il suo esercizio non è precluso dalla pendenza di eventuali azioni in sede giudiziaria ordinaria, dato che gli strumenti ordinari sono previsti in alternativa all'uso dell'autotutela senza ordine di priorità e senza preclusioni (Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 1999, n. 1224).»

n°11 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> SERVITÙ

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n. 4064 del 25/06/2010 - Relatore: Francesca Quadri - Presidente: Stefano Baccarini

Sintesi: I poteri di autotutela possessoria possono essere esercitati dalla p. a. non solo a difesa della proprietà demaniale, ma anche di una servitù pubblica, come potere d'ingerenza straordinaria.

Estratto: «Venendo al merito del ricorso, occorre esaminare se l'atto adottato dal Comune in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi inerenti all'esercizio della servitù sia affetto dai vizi denunciati dall'appellante. Avuto riguardo al titolo costitutivo della servitù (art. 5 della convenzione del 1980), questa corrispondeva ad un pati consistente nel tollerare e sopportare in via permanente l'accesso, la sosta ed il parcheggio nei posti macchina di superficie, alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale. In via di principio, si osserva che l'autotutela possessoria in via amministrativa, esercitata ai sensi dell'art. 823 c. c., è finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento di un bene ed è esercitabile nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendano disagevole il normale esercizio del diritto (Cons. St. Sez. IV, 7. 9. 2006, n. 5209). I poteri di autotutela possono, pertanto, essere esercitati dalla p. a. non solo a difesa della proprietà demaniale, ma anche di una servitù pubblica, come potere di ingerenza straordinaria (Cass. civ. Sez. Un. ord. 24. 8. 2007 n. 17954). Nella specie, tuttavia, coglie nel segno il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta che il potere di autotutela sia stato scorrettamente esercitato, con chiaro sviamento, per uno scopo non consentito dalla natura della servitù. Questa, invero, non permetteva al Comune di entrare in possesso dell'area privata svolgendo direttamente l'attività di gestione del parcheggio pubblico, ma comportava – come visto- la tolleranza da parte del proprietario dell'accesso, sosta o parcheggio da parte di chiunque. Pertanto, un provvedimento di spossessamento - o, addirittura, di espropriazione - del fondo servente si pone in netto contrasto con le finalità dei poteri di autotutela attribuiti all'amministrazione dall'art. 823 c. c. in quanto titolare di servitù pubblica e non può che giudicarsi illegittimo per eccesso di potere.»

n°12 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE

TAR PIEMONTE, SEZIONE II n. 2130 del 29/04/2010 - Relatore: Antonino Masaracchia - Presidente: Giuseppe Calvo

Sintesi: Il provvedimento che, ai sensi dell'art. 3, co. 16, legge 94/2009, ordina in caso di illegittima occupazione di suolo pubblico stradale l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti non necessita di una specifica motivazione, essendo a tal fine sufficiente il richiamo dell'indebita occupazione della sede stradale come descritta dalla disposizione citata.

Estratto: «che, con riferimento al primo motivo di gravame, l'ordinanza sindacale impugnata ha correttamente applicato l'art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009, sussistendo nella fattispecie un'indebita occupazione di suolo pubblico ex art. 20 del d. lgs. n. 285 del 1992, posto che l'occupazione della carreggiata si svolgeva al di fuori dei limiti autorizzati; che non sussiste alcuna carenza motivazionale, posto che l'ordinanza del Sindaco indica esaustivamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di quanto ordinato, richiamando la fattispecie di indebita occupazione della sede stradale come descritta dalle richiamate disposizioni legislative; che, d'altra parte, non è dato ravvisare alcuna intrinseca contraddittorietà dell'ordinanza gravata, posto che – al di là della denunciata esistenza di un "refuso" con riferimento alla particella "non", laddove il provvedimento gravato afferma che "non sussistono particolari esigenze di pubblica sicurezza" – la rilevata assenza delle "particolari esigenze di pubblica sicurezza" non è comunque ostativa all'adozione dei provvedimenti di cui al citato art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009; che non sussiste nemmeno il censurato vizio di incompetenza, sussistendo la competenza del Sindaco, così come espressamente previsto dall'art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009;»

Sintesi: Il provvedimento che, ai sensi dell'art. 3, co. 16, legge 94/2009, ordina in caso di illegittima occupazione di suolo pubblico stradale l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti prescinde dalla presenza di ragioni di pubblica sicurezza.

Estratto: «che, con riferimento al primo motivo di gravame, l'ordinanza sindacale impugnata ha correttamente applicato l'art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009, sussistendo nella fattispecie un'indebita occupazione di suolo pubblico ex art. 20 del d. lgs. n. 285 del 1992, posto che l'occupazione della carreggiata si svolgeva al di fuori dei limiti autorizzati; che non sussiste alcuna carenza motivazionale, posto che l'ordinanza del Sindaco indica esaustivamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di quanto ordinato, richiamando la fattispecie di indebita occupazione della sede stradale come descritta dalle richiamate disposizioni legislative; che, d'altra parte, non è dato ravvisare alcuna intrinseca contraddittorietà dell'ordinanza gravata, posto che – al di là della denunciata esistenza di un "refuso" con riferimento alla particella "non", laddove il provvedimento gravato afferma che "non sussistono particolari esigenze di pubblica sicurezza" – la rilevata assenza delle "particolari esigenze di pubblica sicurezza" non è comunque ostativa all'adozione dei provvedimenti di cui al citato art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009; che non sussiste nemmeno il censurato vizio di incompetenza, sussistendo la competenza del Sindaco, così come espressamente previsto dall'art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009;»

n°13 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE --> CASE CANTONIERE

TAR TOSCANA, SEZIONE I n. 1251 del 05/05/2010 - Relatore: Alessio Liberati - Presidente: Luigi Papiano

Sintesi: Ai sensi dell'art. 19 legge 136/1999 le case cantoniere appartengono al patrimonio dell'ANAS e, in quanto beni patrimoniali e non demaniali, non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823 comma 2 c. c., essendo esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso.

Estratto: «Nel corso della camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti presenti circa la possibilità della adozione di una sentenza semplificata. Il ricorso è manifestamente fondato. È pacifico infatti che l'amministrazione possa esercitare i poteri autoritativi in via di autotutela solo ove sussistano i presupposti per l'esercizio dell'attività tipicamente amministrativa, e con riferimento a beni per i quali tali poteri sia esercitabile. Nel caso di specie, invece, si tratta di una casa cantoniera, che rientra nel patrimonio disponibile della società ANAS spa. In tale contesto, come già affermato dalla giurisprudenza, trattandosi di beni patrimoniali indisponibili e quindi non demaniali, non è possibile esercitare i poteri autoritativi in via di autotutela "Ai sensi dell'art. 19 l. 30 aprile 1999 n. 136, le case cantoniere appartengono al patrimonio dell'ANAS e, in quanto beni patrimoniali e non demaniali, non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823 comma 2 c. c., essendo esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso" (T. A. R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 10 ottobre 2005, n. 1560).»

n°14 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE --> INIBIZIONE DI SBARRAMENTI

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n. 8539 del 07/06/2010 - Relatore: Francesco Gaudieri - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: I provvedimenti diretti al ripristino della viabilità costituiscono esercizio del potere sindacale contemplato dall'art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, il quale configura una ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade sottoposte all'uso pubblico.

Estratto: «4. a. 1. - In linea di diritto va osservato che l'autotutela possessoria in via amministrativa "iure publico" finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, costituisce l'espressione di un potere generale desumibile dagli articoli 823

e 825 del codice civile nonché dall'articolo 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, da esercitare nell'ipotesi di turbative che impediscano o rendono disagiata il normale godimento del passaggio pubblico. In particolare, i provvedimenti diretti al ripristino della viabilità costituiscono esercizio del potere sindacale contemplato dall'art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, il quale configura una ipotesi di autotutela possessoria iuris publici in tema di strade sottoposte all'uso pubblico. In siffatte ipotesi, tuttavia, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per l'accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, della strada, o della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n. 21 del 15/01/2010 - Relatore: Mario Mosconi - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: La semplice necessità di ripristinare l'uso pubblico di una strada vicinale giustifica l'ordine di rimozione di un cancello che ne ostacola l'accesso, senza necessità di una specifica e puntuale motivazione.

Estratto: «5. Il ricorso è privo di pregio. 5. 1. Ed invero, è certo – per atti catastali – non essendovi così alcuna necessità di verifica nemmeno di profilo incidentale – che la strada in discussione è di carattere vicinale, che la stessa è d'uso pubblico e che tale vicinalità e il detto uso sussistono ben oltre le aree di interesse del ricorrente; così come è certo che il luogo di insistenza del cancello di cui si è ordinata la rimozione inerisce le pertinenze della detta strada. 5. 2. Di talché la semplice necessità di ripristinare il detto uso pubblico già di per sé giustifica il relativo dispositivo dell'atto impugnato (CDS Sez. V, 8. 1. 2009 n. 25). 5. 3. Risulta poi che, nella fattispecie, competeva al Sindaco per evidenti ed ovvie ragioni d'urgenza, dar corso ad una siffatta forma anche di autotutela possessoria che, di norma, non ammette eccessivi indugi (CDS Sez. V, 7. 9. 2006 n. 5209 e ut supra).»

n°15 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE --> STRADE SUL DEMANIO MARITTIMO

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n. 1336 del 19/11/2010 - Relatore: Giulio Veltri - Presidente: Ettore Leotta

Sintesi: E' illegittimo il provvedimento di autotutela, relativo ad un bene rientrante nel demanio marittimo, che non tenga conto del fatto che il bene è stato successivamente incluso nel demanio stradale ed è stato altresì oggetto di apposita convenzione con l'ANAS.

Estratto: «Come del resto riconosciuto dalla stessa amministrazione nella relazione allegata al controricorso, l'ingiunzione è stata emessa sul presupposto della sola demanialità marittima dell'area così come rilevata dalle risultanze catastali, non tenendo in considerazione l'esistenza della convenzione stipulata dal ricorrente con l'ANAS sul presupposto del diverso titolo demaniale (stradale) e la pertinenza stradale delle opere in cemento armato esistenti. Ciò è sufficiente, a prescindere dal titolo di demanialità effettivamente attribuibile all'area collocata al di sotto ed in corrispondenza del viadotto stradale, ad evidenziare l'erronea valutazione delle circostanze di fatto compiuta dall'amministrazione in occasione ed ai fini dell'ordinanza ingiunzione. Il ricorrente riteneva, infatti, di essere in possesso di un titolo validamente rilasciato dall'amministrazione titolare del relativo potere, a fronte del quale corrispondeva periodicamente un canone. Se vi fosse stato un problema di formalizzazione del passaggio dell'area de qua, dal demanio marittimo a quello stradale, tale da giustificare il tenore inibitorio dell'ingiunzione gravata, esso avrebbe dovuto essere adeguatamente rilevato nel corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata, fermo restando, in sede processuale, l'onere di impugnazione incidentale della convenzione stipulata dall'ANAS sul presupposto della demanialità stradale dell'area.»

n°16 DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASISTICA --> STRADE --> STRADE VICINALI